



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VII e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Legge di riordino dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC)” Reg. Gen. 703
ad iniziativa dei consiglieri Vincenzo Amato e Gennaro Oliviero
depositata al protocollo informatico in data 23 luglio 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania


Napoli 23/07/2019


Al Presidente del consiglio
Regione Campania
On.rosa D'Amelio

Oggetto:Progetto di legge(articolo 53 della L.R. n.6 del 28 maggio 2009)

**LEGGE DI RIORDINO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA (ARPAC).**

Cogliamo l'occasione per porgerLe distinti saluti.


Vincenza Amato


Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

**Progetto di legge
(articolo 53 della L.R. n.6 del 28 maggio 2009)**

**LEGGE DI RIORDINO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA (ARPAC).**


Vincenza Amato


Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Progetto di legge “NUOVA DISCIPLINA DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA (ARPAC)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art.53 della L.R. n.6 del 28 maggio 2009, Statuto della Regione Campania)

Preambolo

Ormai da molti anni è in atto nel nostro Paese una riforma della pubblica amministrazione ampia e pervasiva, orientata alla ricerca di più alti livelli di efficienza nell'utilizzo delle risorse, di efficacia dei servizi e delle politiche orientate alla soddisfazione dei cittadini e delle imprese.

La modernizzazione del sistema amministrativo nel nostro Paese è stata ispirata a diversi indirizzi, tra i quali la razionalizzazione delle spese, che richiedevano un profondo ripensamento delle strutture organizzative.

In altre parole, per avere amministrazioni più orientate ai bisogni dell'utenza, più responsabili e trasparenti nel proprio operato, meno costose e più efficaci, più accessibili a cittadini e imprese, è stato necessario rivedere l'organizzazione degli uffici pubblici, tanto a livello “macro” che a livello “micro”, ridisegnandola in coerenza con i nuovi paradigmi operativi che, a partire dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e fino ai più recenti interventi di riforma (D.Lgs. 150/2009, D.Lgs. 74/2017 e D.Lgs. 75/2017), si sono andati progressivamente consolidando.

In linea generale, ciò ha posto le basi per una vera e propria “rivoluzione copernicana”, disegnando per gli apparati statali e regionali un più chiaro ruolo di indirizzo, programmazione, definizione e controllo delle politiche, e rimettendo l'adempimento dei compiti operativi ad altre strutture (livelli di governo inferiori).

In questo indirizzo di modernizzazione dell'universo amministrativo italiano, un ruolo centrale ha avuto, in Italia l'istituzione delle Agenzie, ovvero della disarticolazione della tradizionale amministrazione centrale, a beneficio di una nuova modalità organizzativa.

Una modalità ispirata dalla idea guida della distinzione tra apparati centrali snelli che debbono essere responsabili solo della elaborazione delle politiche, e agenzie dotate di forte autonomia operativa, incaricate di svolgere le attività esecutive, in base a precisi standard di rendimento e con diretta responsabilità nei confronti del decisore politico.

Organismi più focalizzati su specifici ambiti, altamente qualificati sul piano professionale, snelli ed efficienti, per meglio rispondere alle esigenze di modernizzazione e di miglioramento dell'efficacia dell'intervento pubblico.

Le Agenzie pubbliche sono definite “organizzazioni facenti parte della pubblica amministrazione, distinte dagli apparati centrali (e riconoscibili da soggetti terzi), sottoposte alle direttive di un organo politico”.



Consiglio Regionale della Campania

Quindi le agenzie si configurano quale strumento di attuazione delle politiche, con un ruolo, di norma, di presidio delle *operations*.

Secondo la più rilevante letteratura internazionale in materia, il rapporto amministrazione di riferimento-agenzia, è caratterizzato dallo schema denominato *tripod model*, o modello del treppiedi, in quanto si basa sulla contemporanea presenza di tre categorie concettuali:

- disaggregazione strutturale (livello di separatezza istituzionale, complessità del *task* e grado di specializzazione);
- autonomia (manageriale e finanziaria);
- contrattualizzazione (*performance contract*) del rapporto con l'amministrazione di riferimento.

In sintesi, le agenzie devono caratterizzarsi per essere strutturalmente disaggregate, ma raggiungibili dal ministero, giunta o assessorato (a seconda del livello di governo cui si fa riferimento); devono essere dotate di alta autonomia manageriale, ma non di autonomia strategica, e gestire il loro rapporto con il ministero, la giunta o l'assessorato, attraverso forme di contrattualizzazione; devono concentrarsi sulle *operations*, supportando contestualmente il decisore politico nell'elaborazione delle *policy* di indirizzo e controllo.

Il concetto di disaggregazione strutturale descrive una particolare struttura di *governance* del settore pubblico fondata sulla distinzione organizzativa dei soggetti e sulla attribuzione di compiti e responsabilità molto specifiche a uno di essi, mentre l'altro assume (mantiene) responsabilità generali nell'area di *policy* considerata. Tale separazione si concretizza nel fatto che il soggetto disaggregato non costituisce un'articolazione organizzativa del soggetto principale e pertanto non è gerarchicamente subordinato al medesimo.

I due soggetti tuttavia operano per il perseguimento congiunto del medesimo scopo.

Il concetto di autonomia descrive la possibilità da parte di un soggetto di definire le modalità di impiego (e parzialmente anche di acquisizione) delle risorse (cioè di definire le caratteristiche dei processi di combinazione dei fattori produttivi) e gli strumenti di gestione ritenuti idonei per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il concetto di contrattualizzazione descrive una situazione in cui due soggetti regolano il proprio rapporto sulla base di un accordo che assume una dimensione formale sul piano organizzativo, anche se non necessariamente su quello giuridico; l'accordo ha una valenza contrattuale e descrive i doveri reciproci, in particolar modo in relazione ai risultati che una parte si impegna a raggiungere per conto dell'altra, a fronte delle risorse assegnate.

Un modello di Agenzia per l'ambiente può essere rappresentato quindi dalla presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:



Consiglio Regionale della Campania

- 1) un controllo sull'operato dell'agenzia esercitato primariamente tramite gli *output* e gli *outcome* (in termini di risultati), in un contesto in cui formulazione della *policy* e gestione delle *operations* sono nettamente separate, e nel quale l'Agenzia gode di ampia discrezionalità operativa nel rispetto di regole appositamente definite nella legge istitutiva;
- 2) l'autonomia come garanzia di neutralità e terzietà;
- 3) la concentrazione di professionalità.

Efficienza ed efficacia gestionale e decisionale, snellezza operativa, miglioramento complessivo della qualità dell'azione e dei risultati prodotti, sono i criteri di valutazione con cui quali si dovrà misurare l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale della Campania.

Premessa

Il presente Progetto di legge contiene la nuova disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), già istituita con la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania).

A livello di ordinamento nazionale, l'istituzione del sistema delle Agenzie per la protezione dell'ambiente è stata introdotta con il Decreto Legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994 n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) che, a seguito del referendum del 1993 sui controlli ambientali, ha attribuito all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente. La medesima legge ha altresì demandato alle Regioni ed alle Province autonome l'istituzione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a cui affidare lo svolgimento delle medesime attività (di interesse regionale) e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale.

La Legge 61/1994 è stata in seguito modificata dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 che ha trasformato l'ANPA nell'Agenzia per l'ambiente e i servizi tecnici (APAT), recentemente confluita nell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - con Legge 6 agosto 2008 n.133 di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

L'ISPRA svolge le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 300/1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) di cui all'articolo 1-bis del D.L. 496/1993, convertito con modificazioni in Legge 61/1994.



Consiglio Regionale della Campania

La Regione Campania ha dato attuazione alla legge 61/1994 con la Legge Regionale 10/1998, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), disciplinandone la natura giuridica, gli organi, l'assetto organizzativo generale, le competenze e le modalità di coordinamento con gli enti, nel rispetto dei criteri e principi contenuti nella legge nazionale.

Per quanto la legge rispondesse alle esigenze del tempo, si è assistito negli anni successivi ad un profondo mutamento dello scenario di riferimento internazionale, nazionale e regionale, che rende necessaria una revisione della normativa regionale.

A livello di Unione Europea, il contesto di riferimento è radicalmente mutato, l'obiettivo primario di ogni politica ambientale è divenuto quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell'ambiente, come affermato nel Consiglio europeo di Bruxelles (20-21 marzo 2003). Un approccio peraltro già enunciato dal VI Piano di azione ambientale europeo 2002-2010 "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" (approvato dalla Commissione Europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l'articolo 6 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilità dello sviluppo, a livello comunitario, nazionale e regionale.

A livello nazionale si segnalano, in particolare, il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) che ridisegna il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale e la Legge 28 giugno 2016, n.132 (istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

La Legge 132/2016, entrata in vigore il 14/01/2017 (art. 16, comma 4), ha riformato il sistema agenziale per la protezione dell'ambiente, istituito con sopra richiamato il D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), attraverso il riconoscimento e la disciplina del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Le novità introdotte dalla legge statale al sistema agenziale sono importanti e costituiscono sia il riconoscimento normativo dell'evoluzione spontanea del sistema delle Agenzie per la protezione ambientale avvenuta nel corso di oltre un ventennio, dalla loro istituzione a opera del D.L. 496/1993 fino a oggi, sia la soluzione giuridica a problematiche operative connesse alle attività di controllo e monitoraggio dell'ambiente insorte negli anni, anche in relazione all'evoluzione normativa, soprattutto europea, in materia ambientale. Senza dubbio gli aspetti che emergono con maggiore evidenza dalla nuova legge sono gli aspetti della disciplina organizzativa e di funzionamento dell'ISPRA e delle Agenzie regionali, che connotano tali Enti in un "Sistema" interconnesso, che vede nel Consiglio del Sistema nazionale (art. 13 Legge 132/2016 - composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal presidente dell'ISPRA, che lo presiede) la sede in cui si esprime la collaborazione sinergica di tutte le Agenzie e prende forma l'attività di indirizzo e coordinamento del Sistema, finalizzata ad assicurare omogeneità sul territorio nazionale ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.



Consiglio Regionale della Campania

Le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della Legge 132/2016 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, pertanto entro il 13 luglio 2017 (artt. 7, c. 7 e 16, c. 4).

Al fine di tale recepimento si è tenuto conto di quanto di seguito riportato.

Si premette che la Legge 132/2016 detta norme afferenti la tutela dell'ambiente e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, entrambi ascriviti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. m) e s), Cost.).

Rimane riservata alla competenza legislativa regionale residuale/esclusiva di cui al quarto comma dell'articolo 117 Cost., la materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa degli uffici e degli enti regionali, pur se temperata con le esigenze di garantire uniformità di disciplina sul territorio nazionale, sottese alla individuazione dei livelli minimi essenziali di prestazioni tecniche ambientali.

Ciò chiarito, al fine di garantire la predetta uniformità anche attraverso il perseguimento di una omogeneità della legislazione regionale di settore, si evidenziano i seguenti contenuti minimi che le leggi di recepimento dovrebbero contenere:

- le Agenzie per la protezione ambientale hanno natura giuridica di ente di diritto pubblico, dipendente dalla regione, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile (art. 7, Legge 132/2016), organizzato e vigilato secondo quanto previsto dalle normative statutarie delle singole regioni;
- organo di amministrazione dell'agenzia è il direttore generale, il quale deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8, comma 1 della Legge 132/2016 ed è nominato secondo quanto stabilito dalle disposizioni statutarie delle singole regioni, in considerazione della configurazione dell'agenzia quale ente pubblico;
- l'organizzazione dell'agenzia, delineata dalla legge regionale a livello di macrostrutture, va demandata a specifico regolamento interno di organizzazione, in conformità alle specifiche normative regionali in materia di ordinamento degli uffici; secondo la vigente normativa le agenzie sono organizzate in una struttura centrale strategica, articolata in una direzione tecnica e in una direzione amministrativa e in strutture operative, anche decentrate;
- in considerazione dell'enfaticizzazione delle funzioni di supporto tecnico agli enti competenti per la caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, è opportuna la creazione di adeguati raccordi con i competenti servizi del sistema sanitario regionale, quali osservatori ambiente e salute, per coordinare e integrare gli interventi per la tutela dell'ambiente e della salute, al fine dell'effettiva tutela della popolazione;
- le agenzie svolgono le funzioni previste dall'art. 3 della Legge 132/2016, articolate in livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) come individuati dal DPCM di cui all'art. 9, comma 3 della Legge 132/2016 e in attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto ai LEPTA e attività ulteriori svolte a favore di soggetti pubblici o privati, purché siano garantiti il pieno raggiungimento dei LEPTA e l'assenza di conflitti di interesse;



Consiglio Regionale della Campania

- le attività delle agenzie sono definite in un Catalogo dei servizi, che ne stabilisce costi, standard e tempi di erogazione, in coerenza con il Catalogo nazionale dei servizi e con i LEPTA di cui all'art. 9 della Legge 132/2016;
- le agenzie svolgono la propria attività sulla base di un programma triennale delle attività, adottato in coerenza con il programma triennale del sistema nazionale di cui all'art. 10 della Legge 132/2016 e con la programmazione regionale di settore, eventualmente articolato in programmi annuali;
- affidamento alle ARPA della realizzazione e gestione dei sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), i quali concorrono alla creazione dei punti focali regionali (PFR) di cui si avvale il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e che insieme costituiscono la rete informativa nazionale ambientale SINANET;
- organizzazione dei laboratori delle agenzie che effettuano analisi ambientali nell'ambito della rete nazionale dei laboratori accreditati, al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali;
- disciplina del personale ispettivo, sulla base di regolamenti interni adottati in conformità al regolamento approvato con DPR ai sensi dell'art.14 della Legge 132/2016, in cui regolamentare i criteri per l'individuazione e la nomina del personale ispettivo cui attribuire eventualmente la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
- modalità di finanziamento delle ARPA, al fine di garantire:
 - il raggiungimento dei LEPTA, di cui all'art. 10 della L. 132/2016, nonché delle ulteriori attività previste nella programmazione annuale regionale;
 - per quanto di competenza l'espletamento dei LEA, di cui allo specifico DPCM.

La necessità di una nuova disciplina dell'ARPAC nasce, quindi, innanzitutto dal profondo mutamento dello scenario normativo di riferimento che dal 1998, anno istitutivo dell'Agenzia. Essa inoltre è legata alla volontà di affrontare le criticità emerse nell'attuazione della L.R. 10/1998, nonché in una serie di criticità di *governance*, gestionali e operative. Tra le principali criticità, cui si è provveduto a proporre efficaci rimedi nel testo di riforma dell'Agenzia, emergono:

- la inoperatività e la connessa non obbligatorietà dell'azione del Comitato Regionale di Indirizzo (Co.R.I.), organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPAC, e la sostanziale assenza di *governance*;
- la mancata istituzione dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento presso ciascuna provincia, con il compito di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPAC, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.;
- una organizzazione dispendiosa a causa di ridondanze e conseguenti diseconomie, non focalizzata sulle sole matrici ambientali;



Consiglio Regionale della Campania

- il meccanismo del silenzio-assenso (combinato disposto dell'art.6 della L.R. 10/1998 e del comma 4, art.35, L.R. 32/1994) che ha determinato una sostanziale autoreferenzialità dell'Agenzia;
- l'assenza di definizione dei requisiti degli organi di vertice in termini di competenze tecnico-professionali necessarie al governo di una organizzazione complessa caratterizzata da *outcomes* basati fondamentalmente sull'autorevolezza del ruolo agito.

I punti principali della riforma sono di seguito sintetizzati.

1. Ruolo e attività dell'Agenzia.

In considerazione del mutato contesto di riferimento, cui sopra si è accennato, è stato riconsiderato il ruolo strategico dell'ARPAC come soggetto istituzionale preposto alle attività in materia di conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente e, quindi, di prevenzione e tutela dell'ambiente e della salute. Conoscenza finalizzata alle politiche decisionali nell'ambito della complessiva *governance* ambientale e quindi della salute pubblica.

A tal fine l'articolo 4 del Progetto di legge precisa che l'Agenzia concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile, e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Campania, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente indicate dalla legge, a favore della Regione, della città metropolitana, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti parco regionali, del Servizio sanitario regionale.

Ciò spiega anche l'enfasi sul termine "prevenzione" emergente nella nuova denominazione dell'Agenzia (comma 3 dell'articolo 3 del Progetto di legge).

È stato inoltre meglio esplicitato il ruolo dell'Agenzia in relazione alla tutela della salute, in considerazione degli effetti diretti dello stato dell'ambiente sul benessere dei cittadini e delle evidenti interrelazioni fra politiche di tutela dell'ambiente e politiche di tutela della salute.

Il testo (articoli 12 e 18) esplicita, tra l'altro, che l'ARPAC svolge attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPAC e le strutture del Servizio sanitario regionale nello svolgimento delle suddette attività.

Il Progetto di legge prevede che l'ARPAC, per lo svolgimento delle proprie attività, collabori con l'ISPRA e con le altre Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche di ricerca.

Una novità emergente del presente Progetto di legge riguarda le attività connesse a indagini strumentali e di laboratorio relativamente alle acque, agli alimenti destinati al consumo umano, agli OGM, alle micotossine, alla legionella, agli stupefacenti, ai fitofarmaci relativamente agli aspetti sanitari, e in generale a matrici non ambientali e quindi ultronee a quelle di cui al comma 7



Consiglio Regionale della Campania

dell'articolo 12 (Catalogo dei servizi). Orbene, nell'ambito delle attività di integrazione tra ambiente e salute, già declinate nel Piano Sanitario Regionale, la Regione promuoverà un percorso di integrazione e razionalizzazione nonché di sviluppo delle eccellenze laboratoristiche presenti in ARPAC, nei Laboratori di sanità pubblica dei Dipartimenti delle AA.SS.LL. e nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Campania e Calabria - (IZSM). Il processo di realizzazione del Sistema integrato di laboratori prenderà consistenza attraverso l'approvazione di criteri operativi e l'attività di una cabina di regia interdipartimentale, e con responsabilità di coordinamento nella Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale. Il processo di trasferimento delle attività dovrà essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ARPAC.

Per quanto riguarda le attività istituzionali dell'ARPAC si osserva che la Legge regionale 10/1998 contiene un'elencazione piuttosto dettagliata (articolo 5) che tuttavia permette soltanto indirettamente di individuare le principali aree di competenza dell'Agenzia, mancando una trattazione generale dei profili attinenti alle diverse tipologie di attività.

Essa inoltre difficilmente può considerarsi esaustiva, a causa delle numerose leggi di settore intervenute successivamente nel campo della prevenzione e protezione ambientale, che hanno attribuito all'ARPAC nuove competenze. Pertanto, con il presente Progetto di legge, al fine di una migliore identificazione e comprensione del ruolo dell'Agenzia, si individuano distinti ambiti di attività, rinviandone la declinazione a successivi atti approvati dalla Giunta regionale. Tali atti sono il Catalogo dei servizi (articolo 21) ed il Piano triennale e annuale delle attività (articolo 27).

Le attività istituzionali dell'ARPAC si distinguono inoltre in obbligatorie e non obbligatorie (articolo 19). Tale distinzione, in concreto rinviata al Catalogo dei servizi e delle attività sulla base dei criteri predefiniti nella legge, è funzionale anzitutto all'individuazione della fonte di finanziamento, ad una corretta programmazione delle attività e gestione delle risorse.

Le attività istituzionali obbligatorie, tali per legge o perché ritenute strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione.

Le attività istituzionali non obbligatorie sono invece finanziate con i contributi integrativi annuali, anch'essi opportunamente regolamentati, della Regione, degli altri enti pubblici e del Servizio sanitario regionale, a supporto dei quali l'ARPAC eroga le proprie prestazioni.

Infine, in merito alle prestazioni che l'ARPAC può erogare a soggetti privati, il Progetto di legge (articolo 20) stabilisce che sono ammissibili solo le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali gli stessi privati sono tenuti, in base alla normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAC.

Tale scelta risponde anzitutto al ruolo e alla missione dell'ARPAC che si sostanziano nel rendere attività a supporto degli enti pubblici competenti in materia ambientale e di tutela della salute.

Inoltre si sono pienamente recepiti i principi contenuti nelle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla possibile commistione di attività pubblicistica di controllo e attività privatistica di consulenza e sugli effetti distorsivi della concorrenza che ne possono derivare.



Consiglio Regionale della Campania

Di sicura portata innovativa è la disposizione dell'art.42 laddove affida all'ARPAC il compito di attivare il progetto di monitoraggio volontario fondato sul modello adottato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale americana, al fine di incrementare la capacità dell'ARPAC di monitoraggio del territorio e migliorare la consapevolezza dei cittadini nell'ambito della più generale attività della *citizen science*.

2. Il Catalogo dei servizi quale elemento centrale di razionalizzazione e definizione del campo di attività agenziale e momento di raccordo tra prestazioni erogate e sistema dei finanziamenti.

Il fondamento delle attività dell'ARPAC è dato dunque dalla legge, che individua i quattro ambiti di attività istituzionali sopra indicati, e dal Catalogo che declina tali attività definendole nello specifico.

Il Catalogo dei servizi (articolo 21) è lo strumento che individua e pubblicizza le attività dell'Agenzia distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie.

Il Catalogo dei servizi viene elaborato sulla base di uno schema, nel quale sono individuate le indicazioni che per ogni attività devono essere riportate.

Tra queste merita particolare menzione il livello dell'attività, definito come standard qualitativo e quantitativo dell'attività medesima. In tal modo vengono definiti i livelli essenziali che la Regione intende perseguire per garantire standard elevati di conoscenza e valutazione dello stato dell'ambiente finalizzato alla definizione delle politiche di prevenzione e protezione ambientale.

Pertanto è anche sulla base del livello delle attività, individuato nel Catalogo, che opera la distinzione tra attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie.

Si considerano infatti attività istituzionali non obbligatorie, e come tali finanziate dai contributi integrativi annuali della Regione, degli altri enti pubblici e del Servizio sanitario regionale, anche quelle eccedenti gli standard quantitativi e qualitativi individuati dal Catalogo per le attività istituzionali obbligatorie.

Il Catalogo è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato Interistituzionale di Indirizzo, organo dell'Agenzia (articolo 23), nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel Piano sanitario regionale e nella pianificazione regionale energetica e ambientale, che ne determinano le linee strategiche essenziali.

Il Catalogo dei servizi rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per migliorare la capacità di programmazione e di governo della spesa per la conoscenza e la valutazione dello stato dell'ambiente, finalizzato a determinare il livello del fabbisogno pubblico per la prevenzione e tutela dell'ambiente.

3. Modalità della programmazione dell'attività dell'Agenzia con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione e programmazione regionale ed al ruolo degli enti locali.



Consiglio Regionale della Campania

Una specifica disciplina del raccordo tra l'attività dell'ARPAC con la programmazione regionale non è presente nell'ambito della legge regionale 10/1998. Si reputa invece necessario introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento più esplicito e cogente alla relazione tra programmazione regionale e attività dell'ARPAC.

A tal fine, il Progetto di legge prevede (articolo 26) che la Giunta regionale elabori direttive annuali obbligatorie per l'ARPAC.

La pianificazione regionale di azione ambientale e energetica risulta essere uno strumento idoneo a costituire il punto di riferimento su cui orientare le attività dell'ARPAC. D'altra parte, svolgendo l'Agenzia anche attività connesse alla tutela della salute, si ritiene che anche il Piano sanitario regionale costituisca necessario riferimento per tale ambito di attività.

Per quanto riguarda invece la programmazione delle attività dell'ARPAC, essa avviene attraverso varie fasi.

La prima fase è data dal Catalogo dei servizi (articolo 21) che contiene l'elenco delle attività istituzionali dell'ARPAC e individua gli elementi distintivi fondamentali, tra cui il livello qualitativo.

Strumento fondamentale del raccordo a livello istituzionale, in ordine all'attività di programmazione, ma anche di verifica dell'attività dell'Agenzia, oltre al Comitato Interistituzionale di Indirizzo, è rappresentato dalle Conferenze pubbliche di cui all'articolo 38 del Progetto di legge, il cui scopo principale è di acquisire osservazioni sul programma triennale e annuale delle attività dell'ARPAC.

Il Comitato interistituzionale di indirizzo (articolo 23) sostituisce il Co.R.I. alla luce della sostanziale inoperatività di quest'ultimo, prevedendo una cogenza operativa in tutte le espressioni del Comitato, nonché l'attuazione obbligatoria dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Comitato stesso. Il Comitato interistituzionale di indirizzo è supportato da una struttura permanente per la fase istruttoria.

La programmazione delle attività dell'ARPAC passa poi attraverso l'elaborazione delle direttive della Giunta regionale (articolo 26). La Giunta regionale, sulla base delle proposte formulate dal Comitato interistituzionale di indirizzo e tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, elabora direttive annuali obbligatorie finalizzate alla predisposizione della pianificazione delle attività dell'ARPAC.

Infine, il programma triennale e annuale delle attività (articolo 27) definisce, sulla base del Catalogo dei servizi e nel rispetto del Programma triennale delle attività del SNPA, delle direttive regionali e delle correlate risorse, le attività che l'ARPAC è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonché le linee di intervento per il biennio successivo.

Nel corso dell'anno di riferimento il programma annuale delle attività dell'ARPAC può essere modificato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli indirizzi obbligatori del Comitato Interistituzionale di Indirizzo, nonché di quelli contenuti nelle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio della Regione Campania (Legge di stabilità regionale).



Consiglio Regionale della Campania

4. Razionalizzazione del sistema dei finanziamenti dell'Agenzia

Il finanziamento dell'ARPAC allo stato attuale non appare correlato alla domanda di servizi da parte degli enti istituzionali. Il modello vigente, infatti, non prevedendo la individuazione preventiva dei livelli quali-quantitativi delle prestazioni dell'ARPAC e delle correlate risorse, non ha consentito di sviluppare in modo adeguato una programmazione delle attività.

In merito a tale aspetto si fa presente che il Catalogo dei servizi e il sistema di programmazione consentono tra l'altro una reale e coerente correlazione tra finanziamento ed erogazione di prestazioni.

Come già accennato, l'individuazione delle fonti di finanziamento pubblico si basa sulla distinzione, contenuta nel Catalogo dei servizi, tra attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie.

L'entità del contributo regionale ordinario annuale è determinata sulla base del costo delle attività istituzionali obbligatorie definite nel Catalogo dei servizi. Tale disposizione, che costituisce un'innovazione rispetto alla vigente disciplina, è finalizzata a dare una base di certezza all'Agenzia in ordine alle risorse destinate a quel che si può definire il nucleo essenziale delle attività dell'ARPAC. Ovviamente, ogniqualevolta il Catalogo dei servizi è modificato, l'entità del contributo regionale ordinario annuale è rideterminata sulla base della nuova definizione delle attività istituzionali obbligatorie contenuta nel Catalogo modificato.

Oltre al finanziamento pubblico, possono essere previsti anche proventi provenienti da soggetti privati, per prestazioni che l'ARPAC rende loro nei casi tassativamente indicati dal progetto di legge (articolo 20).

Inoltre il Progetto di legge prevede (articoli 20 e 30) altre due ipotesi di finanziamento "privato" legate all'attuazione dei principi comunitari di "chi inquina paga" e di "precauzione".

Nella prima ipotesi sono posti a carico dei privati i costi degli ulteriori controlli resi necessari a seguito dell'accertamento di gravi irregolarità o inosservanza dei limiti e delle prescrizioni stabilite dalle norme o dai provvedimenti amministrativi relativi a impianti o ad attività.

Eventuali ulteriori finanziamenti possono derivare dalla assegnazione di quote delle sanzioni pecuniarie applicate dagli Enti competenti per infrazioni commesse in materia ambientale e riscontrate dall'ARPAC nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nella seconda ipotesi i costi delle attività dell'ARPAC sono definiti in specifici accordi stipulati tra la Regione e i privati medesimi. Ciò, in attuazione del principio di precauzione, si può verificare quando a fronte di insufficienti dati scientifici relativamente ai possibili effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute derivanti dallo svolgimento di una determinata attività, si ritiene opportuno intensificare i controlli al fine di minimizzare ogni possibile rischio. Sussiste dunque la necessità di contemperare l'interesse della Pubblica Amministrazione di garantire un adeguato livello della tutela ambientale, senza però gravare eccessivamente sulla spesa pubblica, con quello del privato di avviare o proseguire lo svolgimento di un'attività i cui margini di rischio non sono sufficientemente noti.



Consiglio Regionale della Campania

5. Organizzazione dell'ARPAC

Come previsto dall'articolo 5 del Progetto di legge l'ARPAC è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Per quanto riguarda l'autonomia organizzativa, è rimessa all'ARPAC la determinazione della disciplina della propria organizzazione interna (articolo 28). Ciò si sostanzia nell'adozione, da parte del Direttore Generale, di un apposito regolamento (articolo 29) nel rispetto dell'articolazione organizzativa dell'Agenzia definita nel Progetto di legge. Il comma 2 dell'articolo 28 del Progetto di legge prevede, infatti, che l'Agenzia sia articolata in una struttura centrale di livello regionale ed in strutture di area vasta.

6. Definizione del chi fa che cosa, del quando, e delle azioni in caso di non adempimento

Il Progetto di legge prevede una serie di disposizioni finalizzate a evitare derive gestionali autoreferenziali, in particolare, attraverso la "cogenza" :

- del funzionamento degli Organi dell'Agenzia,
- della definizione degli indirizzi strategici,
- dell'approvazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività e dal correlato bilancio preventivo economico triennale e annuale;
- della verifica dei risultati, delle attività e di quelli economico-finanziari,

nonché di contestuali disposizioni per rendere operativi tutti i soggetti che contribuiscono alla funzionalità dell'ARPAC.

Articolato

Nel **Capo I** (art. 1-11) sono contenute le disposizioni generali.

Agli articoli 1,2, 3, 4 e 5 vengono definiti l'oggetto, le finalità della legge e dell'ARPAC e la natura giuridica dell'Agenzia.

L'art.6 individua le funzioni della Regione.

Gli artt.7 e 8 definiscono i rapporti con le autonomie locali e altri enti pubblici, cioè le forme di collaborazione dell'Agenzia con altri enti pubblici, ossia con l'Istituto Superiore per la Protezione e



Consiglio Regionale della Campania

la Ricerca Ambientale (ISPRA), con le altre Agenzie regionali nonché con gli altri enti pubblici e istituzioni, anche di ricerca.

L'art.9 definisce l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni in materia di ambiente e salute.

L'art.10 definisce l'esercizio del controllo e vigilanza sull'ARPAC, introducendo la cogenza di alcuni istituti quali gli indirizzi strategici per l'ARPAC, l'approvazione da parte della Giunta regionale dei Piani pluriennali e annuali delle attività, la verifica dei risultati delle attività e di quelli economico-finanziari.

L'art.11 definisce i poteri sostitutivi nei riguardi dell'ARPAC nei casi di :

- di ritardo o di inadempimento da parte degli organi dell'ARPAC nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive regionali, nonché in tutti i casi previsti dalla presente legge. La Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina del commissario *ad acta* individuato nel Direttore della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema;
- di assenza o impedimento del Direttore Generale, che si protraggano oltre sessanta giorni. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'ARPAC, adotta il decreto di nomina del Commissario *ad acta* dell'Agenzia, individuato nel Direttore della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo Direttore Generale

Il Capo II (artt. 12-21) definisce le attività dell'ARPAC.

L'art.12 definisce le attività istituzionali dell'Agenzia, che consistono nel controllo e monitoraggio ambientale, nel supporto tecnico-scientifico, nell'elaborazione dati e nell'informazione ambientale, individuando altresì gli enti pubblici a favore dei quali sono svolte e le matrici di riferimento (aria, acqua e suolo). La disposizione si ispira a quanto previsto per l'Agenzia europea per l'ambiente, contestualizzandolo rispetto al contesto normativo nazionale e campano.

Gli art.13, 14, 15, 16 e 17 dettagliano le tipologie di attività istituzionali definite all'art.12.

L'art.18 dispone in materia di attività istituzionali che l'Agenzia svolge per la tutela della salute a supporto della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla prevenzione collettiva.

L'art.19 contiene la definizione di attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie, rinviando al Catalogo dei servizi e delle attività la loro concreta identificazione. Sono attività istituzionali obbligatorie quelle previste dalla normativa statale e regionale nonché dagli atti di programmazione regionale e le ulteriori attività definite nel Catalogo dei servizi e delle attività come strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell'ambiente e della salute. Sono attività istituzionali non obbligatorie quelle di cui sopra per la misura eccedente il livello dell'attività stabilita dalla stessa Carta e le ulteriori attività definite, sempre nel Catalogo, come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute.



Consiglio Regionale della Campania

L'art.20 regola le attività dell'ARPAC a favore dei soggetti privati limitandole ai soli casi in cui gli atti normativi prevedano l'obbligo per i privati medesimi di rivolgersi esclusivamente all'ARPAC. Tali attività rientrano tra quelle istituzionali.

L'art.20 riguarda, altresì, il finanziamento privato. Come già illustrato, sono posti a carico dei privati i costi delle attività a loro rese dall'ARPAC sulla base della normativa vigente, i costi dei controlli ulteriori resi necessari da gravi inadempienze o irregolarità dei privati medesimi nello svolgimento delle loro attività (principio comunitario di "chi inquina paga"), nonché i costi che gli stessi privati volontariamente si assumono nell'ambito di accordi stipulati con la Regione (principio comunitario di "precauzione").

L'art.21 disciplina il Catalogo dei servizi e delle attività. Come già ampiamente esposto, il Catalogo si configura come strumento fondamentale su cui si basa la programmazione delle attività dell'ARPAC ed il sistema dei finanziamenti.

Il Catalogo dei servizi è approvata nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel Piano regionale di azione ambientale e nel Piano sanitario, che ne determinano le linee strategiche essenziali, e previa acquisizione del parere del Comitato Interistituzionale di Indirizzo.

Il **Capo III** (artt. 22-25) definisce compiti e funzioni degli organi dell'ARPAC, Comitato interistituzionale di indirizzo, Direttore Generale e Collegio dei Revisori, e delle due figure di supporto al Direttore Generale ossia il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico.

Il Progetto di legge introduce una disposizione di rilievo, generalmente prevista in tutto l'articolato, e nello specifico inerente l'obbligatorietà dei compiti affidati al Comitato.

L'art.24 prevede che il Direttore Generale invia, entro il 30 aprile, al Presidente del Consiglio SNPA una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente con specifico riferimento al livello di raggiungimento dei LEPTA e al Programma delle attività del SNPA.

Nel **Capo IV** (artt. 26-27) vengono disciplinate le direttive della Regione all'ARPAC e la programmazione dell'attività dell'Agenzia.

L'art.26 ha ad oggetto le direttive regionali annuali che costituiscono un punto di snodo nella programmazione delle attività di ARPAC.

Le direttive sono approvate dalla Giunta entro il 15 novembre di ogni anno e contengono gli indirizzi per l'elaborazione del Programma delle attività nonché i criteri per l'integrazione tra l'ARPAC e le strutture del Servizio sanitario regionale.

L'art.27 ha ad oggetto il Programma triennale e annuale delle attività che costituisce la fase finale della pianificazione delle attività dell'ARPAC.

Sulla base delle attività elencate nel Catalogo dei servizi, delle risultanze delle Conferenze permanenti e delle direttive regionali, il Piano declina in concreto quali attività l'ARPAC è chiamata a svolgere durante l'anno di riferimento, delineando peraltro le linee di intervento relative al biennio successivo.



Consiglio Regionale della Campania

Esso si configura come strumento di programmazione dotato di una certa flessibilità, dal momento che la norma prevede espressamente la possibilità di modificarlo in corso d'anno, in relazione ad esigenze sopravvenute, purché sia garantito il corretto e pieno svolgimento delle attività già programmate ed assicurata la copertura finanziaria delle nuove attività richieste.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Programma triennale e annuale delle attività è elaborato dal Direttore Generale dell'ARPAC e trasmesso alla Giunta regionale che lo approva, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il **Capo V** (artt. 28-29) disciplina i principi generali dell'organizzazione dell'ARPAC, ispirandosi a principi di razionalizzazione e semplificazione.

L'art.29 disciplina l'articolazione organizzativa confermando la struttura centrale di livello regionale e introducendo le aree vaste. Modello diffuso tra le Agenzie. L'esperienza di questi venti anni di attività dell'Agenzia ha infatti mostrato che per diverse funzioni un raccordo di tipo sovra-provinciale è necessario non solo per assicurare risparmi di tipo finanziario ma anche per una maggiore efficacia ed efficienza delle attività.

Il **Capo VI** (art.30-33) contiene le norme finanziarie.

L'art.30 elenca le entrate dell'Agenzia raccordandosi con l'art.19.

L'art.30 affronta il tema centrale di questa nuova legge, ovvero quello del finanziamento pubblico delle attività, inserendo un criterio di chiarezza e trasparenza rispetto alla programmazione dell'Agenzia. L'articolo prevede che le attività istituzionali obbligatorie siano finanziate con il contributo ordinario della Regione; le attività istituzionali non obbligatorie con il contributo integrativo annuale della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 12 (è da sottolineare che tale contributo è posto a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste). Eventuali ulteriori finanziamenti possono derivare dalla assegnazione di quote delle sanzioni pecuniarie applicate dagli Enti competenti per infrazioni commesse in materia ambientale e riscontrate dall'ARPAC nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'art.32 ha ad oggetto il bilancio, l'attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Entro il 30 novembre il Direttore Generale dell'ARPAC trasmette alla Giunta regionale il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, allegando la relazione del Collegio dei Revisori e il programma degli investimenti. Il comma 6 prevede una gestione provvisoria dell'ARPAC qualora la Giunta non approvi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

Per quanto attiene il bilancio di esercizio, esso è trasmesso dall'ARPAC entro il 30 aprile alla Giunta regionale per l'approvazione.

L'art.32 prevede che l'ARPAC adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici della gestione. A tal fine l'ARPAC definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

L'art.33 prevede la possibilità che l'ARPAC contragga indebitamento per il finanziamento di spese di investimento nel limite del 20% rispetto alle entrate proprie derivate dai proventi dovuti dai



Consiglio Regionale della Campania

soggetti privati e dalle eventuali rendite patrimoniali. Le operazioni di indebitamento devono comunque essere autorizzate dalla Giunta.

Il Capo VII (artt.34-36) contiene le disposizioni in materia di risorse umane.

L'art.34 prevede che la dotazione organica sia approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore Generale.

L'art.35 dispone importanti innovazioni sul personale ispettivo, e di supporto tecnico e valutazione ambientale, in particolare:

- il Direttore Generale dell'ARPAC, attraverso specifico regolamento interno, in attuazione del regolamento di Sistema di cui all'art.14 della Legge 132/2016, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dall'ARPAC;
- il Direttore Generale dell'ARPAC individua e nomina, tra il personale ispettivo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 14 della Legge n.132 del 2016;
- al personale ispettivo sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa;
- l'ARPAC distingue al proprio interno le strutture preposte alle attività istituzionali di controllo da quelle di produzione di servizi, supporto e assistenza tecnica, riservando esclusivamente alle prime la competenza a produrre atti e svolgere funzioni relative a procedimenti penali. Tale previsione assorbe le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

L'art.36 prevede che al personale dell'ARPAC si applichi lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali previsti dalla normativa.

Il Capo VIII (artt.37-40) contiene le disposizioni in materia di partecipazione.

L'art.38 è di rilievo in quanto istituisce la Conferenza pubblica che si articola a livello regionale/Città metropolitana e provinciale.

Le Conferenze formulano osservazioni sulle prospettive e sulle direttrici dei programmi pluriennali e annuali delle attività dell'Agenzia.

L'art.40 disciplina l'immagine coordinata dell'ARPAC, cioè l'impatto visivo unitario che l'Agenzia dà di sé attraverso la particolare struttura estetica dei suoi prodotti editoriali, istituzionali o promozionali, della pubblicità, della segnaletica, della modulistica e di ogni momento di contatto esterno con il pubblico.

Il Capo IX contiene le disposizioni finali e transitorie (artt. 41-43).

L'art.41 prevede che:

- il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge attua il procedimento di cui all'articolo 24;



Consiglio Regionale della Campania

- il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, a nominare gli organi dell'ARPAC;
- il Direttore Generale, in prima applicazione della presente legge, adotta entro sei mesi dalla sua nomina, la proposta di Catalogo dei servizi.

L'art.42 prevede, tra l'altro, che la Regione attraverso apposite leggi ricomponga in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale. Di sicura portata innovativa è la disposizione che affida all'ARPAC il compito di attivare il progetto di monitoraggio volontario fondato sul modello adottato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale americana, al fine di incrementare la capacità dell'ARPAC di monitoraggio del territorio.

L'art. 43 abroga la legge regionale 29 luglio 1998, n.10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), nonché ogni altra disposizione normativa/regolamentare ovvero atto regionale sull'ARPAC o dell'ARPAC in contrasto con la presente legge.

L'allegato 1 definisce lo schema del Catalogo dei servizi e delle attività dell'ARPAC.

RELAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA (ARPAC).

Il progetto di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale anche in conformità alle disposizioni della Legge 132/2016 (comma 4 dell'articolo 16, comma 1 dell'art.17) in cui è disposto che dalla sua attuazione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Consiglio Regionale della Campania

Progetto di legge

(articolo 53 della L.R. n.6 del 28 maggio 2009)

LEGGE DI RIORDINO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA (ARPAC).

PREAMBOLO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto della legge
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Finalità della legge
- Articolo 4 - Finalità dell'ARPAC
- Articolo 5 - Natura giuridica dell'ARPAC
- Articolo 6 - Funzioni della Regione
- Articolo 7 - Rapporti con enti, istituzioni e autonomie locali
- Articolo 8 - Rapporti con altri enti pubblici
- Articolo 9 - Esercizio coordinato e integrato delle funzioni in materia di ambiente e salute
- Articolo 10 - Controllo e vigilanza sull'ARPAC
- Articolo 11 - Poteri sostitutivi

CAPO II - ATTIVITÀ DELL'ARPAC

- Articolo 12 - Attività istituzionali
- Articolo 13 - Attività di monitoraggio e controllo ambientale
- Articolo 14 - Attività di supporto tecnico-scientifico
- Articolo 15 - Attività di elaborazione e presentazione dei dati ambientali
- Articolo 16 - Attività di informazione, formazione, comunicazione ambientale e di educazione alla sostenibilità
- Articolo 17 - Attività di ricerca finalizzata
- Articolo 18 - Attività istituzionali connesse alla tutela della salute
- Articolo 19 - Classificazione delle attività istituzionali
- Articolo 20 - Attività istituzionali rese a soggetti privati
- Articolo 21 - Catalogo dei servizi

CAPO III - ORGANI DELL'ARPAC

- Articolo 22 - Organi dell'ARPAC
- Articolo 23 - Comitato interistituzionale di indirizzo
- Articolo 24 - Direttore Generale
- Articolo 25 - Collegio dei Revisori

CAPO IV - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELL'ARPAC

- Articolo 26 - Direttive regionali annuali
- Articolo 27 - Programmazione delle attività

CAPO V - ORGANIZZAZIONE DELL'ARPAC

- Articolo 28 - Principi generali
- Articolo 29 - Regolamento per l'organizzazione



Consiglio Regionale della Campania

CAPO VI - NORME FINANZIARIE

Articolo 30 - Finanziamento

Articolo 31 - Trasferimenti finanziari

Articolo 32 - Contabilità, bilancio, attività contrattuale e gestione del patrimonio

Articolo 33 - Indebitamento

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE UMANE

Articolo 34 - Dotazione organica

Articolo 35 - Disposizioni sul personale ispettivo, e di supporto tecnico e valutazione ambientale

Articolo 36 - Trattamento giuridico ed economico del personale

CAPO VIII - PARTECIPAZIONE

Articolo 37 - Consultazioni e diritto di accesso agli atti e all'informazione e alla documentazione

Articolo 38 - Partecipazione sociale

Articolo 39 - Attività in associazione

Articolo 40 - Immagine coordinata dell'ARPAC

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 - Disposizioni finali generali e transitorie

Articolo 42 - Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale

Articolo 43 - Abrogazione e modifiche

ALLEGATO 1

Schema del Catalogo dei servizi

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina il riordino dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, già istituita ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n.10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), in attuazione del Decreto Legge 4 dicembre 1993, n.496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n.61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).
2. La presente legge recepisce le disposizioni della Legge 28 giugno 2016, n.132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

Art. 2 Definizioni



Consiglio Regionale della Campania

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
- b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;
- c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
- d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
- e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività di cui all'articolo 3 della Legge 132/2016 che deve essere garantito, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA (livelli essenziali di assistenza sanitaria), da parte del Sistema nazionale in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

Articolo 3 Finalità della legge

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate allo sviluppo e al potenziamento della prevenzione e protezione dell'ambiente in Campania mediante:
- a) il riordino dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania;
 - b) la disciplina del funzionamento, del finanziamento e la pianificazione delle attività, nel rispetto dei LEPTA e delle disposizioni della Legge 28 giugno 2016, n.132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".
 - c) la disciplina delle modalità di coordinamento dell'Agenzia:
 - con l'ISPRA e le ARPA/APPA;
 - con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario della Regione Campania, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.
3. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale della Campania, d'ora in avanti ARPAC.

Articolo 4 Finalità dell'ARPAC

1. L'ARPAC concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile della qualità dell'ambiente in Campania, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche, di cui al Capo II della presente legge, finalizzate alla prevenzione e alla tutela dell'ambiente e della salute.



Consiglio Regionale della Campania

2. L'ARPAC è parte integrante del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie», istituito con Legge 132/2016 e finalizzato ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
3. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla Legge 132/2016.

Articolo 5 Natura giuridica dell'ARPAC

1. L'ARPAC è un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia giuridica, tecnico-scientifica, gestionale, organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L'ARPAC organizza e svolge le proprie attività secondo i principi di imparzialità, terzietà, partecipazione, cooperazione, trasparenza ed informazione.
3. L'ARPAC, nell'esercizio delle attività ad essa affidate, è organo di vigilanza e controllo ambientale e garantisce imparzialità, terzietà e trasparenza.

Articolo 6 Funzioni della Regione

1. Il Consiglio regionale esercita, in base alle previsioni statutarie, le specifiche competenze in materia di prevenzione e protezione ambientale.
2. La Giunta regionale provvede alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento in materia di prevenzione e protezione dell'ambiente in Campania, in particolare mediante:
 - a) la pianificazione in materia ambientale ed energetica;
 - b) la definizione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
 - c) la promozione del più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
 - d) la promozione del più ampio coordinamento operativo e interfunzionale tra Enti, Istituzioni, Autorità e strutture della Regione in materia di emergenze ambientali;
 - e) la promozione della collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali;
 - f) l'assunzione di atti di indirizzo e coordinamento per i soggetti istituzionali;
 - g) la promozione della collaborazione interforze per la lotta alla criminalità in materia ambientale;
 - h) l'esercizio dei poteri sostitutivi necessari.
3. Le attività di cui al comma 2 del presente articolo sono assicurate dalla Giunta regionale attraverso le competenti strutture dell'ordinamento amministrativo.



Consiglio Regionale della Campania

4. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente in Campania, pubblicando, annualmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente in Campania redatta dalla competente tecnostruttura dell'ordinamento amministrativo della Giunta regionale sulla base del quadro conoscitivo di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 15, comma 1, lettera a).

Articolo 7

Rapporti con enti, istituzioni e autonomie locali

1. L'ARPAC fornisce alla Regione le conoscenze, i dati, le informazioni e il supporto tecnico-scientifico necessari ai fini della elaborazione degli indirizzi programmatici regionali in materia di prevenzione e tutela ambientale, nonché della redazione della Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente in Campania di cui al comma 4 dell'articolo 6.
2. L'ARPAC fornisce prestazioni, consulenze, pareri, elaborati progettuali e di intervento alla Giunta regionale, nei modi e nelle forme concordati fra le parti interessate.
3. I Comuni, in forma singola o associata, le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane, gli enti parco regionali, il Servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 12, e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPAC.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono stipulare convenzioni con l'ARPAC per prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle rese obbligatoriamente dall'ARPAC (articolo 19, comma 1), fra quelle individuate dall'articolo 12, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
5. Compatibilmente con i compiti di istituto e con gli impegni derivanti dalle prestazioni previste nel Piano triennale e annuale delle attività, le articolazioni organizzative dell'ARPAC possono svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica ed effettuare prestazioni analitiche o misure strumentali a favore di istituzioni pubbliche, a pagamento, nel rispetto del tariffario di cui al comma 3 dell'articolo 10.

Articolo 8

Rapporti con altri enti pubblici

1. L'ARPAC svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui alla presente legge cooperando con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ARPAC si attiene alle norme tecniche vincolanti, adottate dall'ISPRA per il Sistema nazionale, in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale.
3. I rapporti con l'Università, con Consorzi universitari e con Enti di ricerca pubblici nazionali sono regolamentati da apposite convenzioni.
4. L'ARPAC può stabilire rapporti, attraverso apposite convenzioni, con altri Enti e strutture pubbliche, nazionali e regionali, operanti nel campo della ricerca ambientale.

Articolo 9



Consiglio Regionale della Campania

Esercizio coordinato e integrato delle funzioni in materia di ambiente e salute

1. L'ARPAC e i Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario regionale esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria, nel rispetto delle specifiche autonomie. Al fine di ottimizzare le prestazioni erogate, le strutture dell'ARPAC e i Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario regionale istituiscono forme di collaborazione sulle principali attività di comune interesse.
2. I dati ambientali di rilievo sanitario sono comunicati dall'ARPAC al Dipartimento di prevenzione del Servizio sanitario regionale competente per territorio.
3. La Giunta regionale con apposito atto di indirizzo e coordinamento può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze, tra l'ARPAC e il Servizio sanitario regionale.

Articolo 10

Controllo e vigilanza sull'ARPAC

1. L'ARPAC è sottoposta alla vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, in particolare:
 - a) al fine di garantire la conformità agli atti di pianificazione della Regione, e tenuto conto delle proposte obbligatorie del Comitato interistituzionale di indirizzo, di cui all'articolo 23, emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici per l'Agenzia;
 - b) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, attraverso l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009, supportato dalla competente struttura dell'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania;
 - c) verifica sulla base dei documenti degli organi dell'ARPAC (articolo 22), l'utilizzo delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tal fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
 - d) esercita il potere sostitutivo, di cui all'articolo 11;
 - e) esercita il controllo sull'operato del Direttore Generale, dichiarandone la decadenza in caso di violazioni/inadempienze di disposizioni normative, della presente legge e dei propri indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale ovvero in caso di gestione contrastante con gli interessi della Regione, e sostituendolo, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale, con il Direttore generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema nominato Commissario, per sanare le violazioni e garantire la continuità amministrativa, e che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo Direttore Generale (in ARPAC non è prevista la nomina di Commissario esterno);
 - f) esercita, attraverso le competenti strutture dell'ordinamento amministrativo della Giunta regionale, il controllo sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale sugli atti di cui al successivo comma 3. Eventuali inadempienze nella suddetta attività di controllo devono essere obbligatoriamente contestate da parte della Giunta regionale.
3. Sono sottoposti all'approvazione obbligatoria della Giunta regionale, i seguenti atti dell'ARPAC:
 - a) il piano triennale e annuale delle attività, corredato del programma di investimenti;
 - b) il bilancio triennale e annuale di previsione;
 - c) gli impegni di spesa pluriennali;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) la dotazione organica;



Consiglio Regionale della Campania

- f) il regolamento per l'organizzazione;
 - g) il Catalogo dei servizi;
 - h) il tariffario;
 - i) l'immagine coordinata.
4. Gli atti di cui al comma 3, predisposti dal Direttore Generale dell'ARPAC sono obbligatoriamente corredati, a pena il non accoglimento, delle relazioni del Comitato interistituzionale di indirizzo e, relativamente alle lettere a) b), c), d), del Collegio dei Revisori.
 5. Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal Direttore Generale dell'ARPAC, anche in via telematica, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente della Giunta regionale, al Comitato interistituzionale di indirizzo e al Collegio dei Revisori.
 6. Gli atti di cui al precedente comma 3 si intendono respinti dalla Giunta Regionale, decorso il termine di 40 giorni dal loro ricevimento. Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi. I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire, a pena decadenza, entro i successivi 15 giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di 20 giorni. Gli atti si intendono respinti dalla Giunta Regionale, decorso tale termine.
 7. La Giunta regionale, fermo restando quanto previsto al comma 6, può chiedere il riesame o la revoca degli atti di cui al comma 3, in quanto non conformi ai propri indirizzi o agli obiettivi della programmazione regionale ovvero contrastanti con gli interessi della Regione. L'ARPAC è tenuta a conformarsi alla richiesta ovvero motivare le ragioni del diniego. La Giunta regionale qualora non ritenga sufficienti le ragioni addotte dal Direttore Generale dell'ARPAC o nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 10.
 8. L'istruttoria per la valutazione della performance organizzativa di cui al Decreto Legislativo 150/2009 è effettuata, a supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009, dalla competente struttura dell'ordinamento amministrativo della Giunta regionale.
 9. Per quanto non previsto nel presente articolo, le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalla normativa regionale non in contrasto con la presente legge.

Articolo 11 Poteri sostitutivi

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte degli organi dell'ARPAC nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive regionali, nonché in tutti i casi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina del commissario *ad acta* individuato nel Direttore della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema.
2. Nel caso di cui al comma 16 dell'articolo 24 ovvero di sopravvenuta decadenza, il Presidente della Giunta regionale, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'ARPAC, adotta il decreto di nomina del Commissario *ad acta* dell'Agenzia, individuato nel Direttore della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, che dura in carica fino



Consiglio Regionale della Campania

alla data di insediamento del nuovo Direttore Generale. Lo svolgimento delle suddette funzioni non dà diritto a compenso aggiuntivo.

CAPO II ATTIVITÀ DELL'ARPAC

Articolo 12 Attività istituzionali dell'ARPAC

1. L'ARPAC svolge le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) nel territorio della Regione Campania, di cui all'articolo 9 della legge 132 /2016, tenendo conto del programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10 della medesima legge 132/2016.
2. L'ARPAC svolge le seguenti funzioni:
 - a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
 - b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
 - c) ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
 - d) supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
 - e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;



Consiglio Regionale della Campania

- f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
 - h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
 - i) istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
 - l) monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
 - m) supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
 - n) valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.
4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 2, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.
5. Le attività istituzionali dell'ARPAC sono le attività tecnico-scientifiche svolte a favore dell'Ente Regione, della Città metropolitana, delle Province, dei Comuni, in forma singola o associata, delle Comunità montane, degli enti parco regionali, del Servizio sanitario regionale. Le attività istituzionali dell'ARPAC sono ascrivibili ai seguenti principali processi primari :
- a) monitoraggio e controllo ambientale, come definiti all'articolo 13;
 - b) supporto tecnico-scientifico, come definito all'articolo 14;
 - c) elaborazione e presentazione dei dati ambientali, come definiti all'articolo 15;
 - d) informazione, formazione e comunicazione ambientale, educazione alla sostenibilità, come definiti all'articolo 16;
 - e) ricerca finalizzata, come definita all'articolo 17.
6. L'ARPAC svolge le attività istituzionali di cui al comma 5 con riferimento alle matrici aria, acqua, suolo, ai fattori di inquinamento connessi alla gestione dei rifiuti, nonché agli agenti fisici (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologici. L'ARPAC esercita le sue attività secondo i più elevati standard di qualità e di affidabilità, orientando i processi interni e i



Consiglio Regionale della Campania

servizi agli obiettivi di soddisfazione e garanzia dei livelli di prestazioni tecniche in materia ambientale, per la committenza istituzionale, le istanze della collettività e dei portatori di interesse ambientale.

7. Il Catalogo dei servizi di cui all'articolo 21 definisce le attività istituzionali, di cui al comma 2, che l'ARPAC è tenuta a svolgere con riferimento alle matrici di cui al comma 6.
8. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'ARPAC, in particolare:
 - a) effettua sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, monitoraggi, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di determinare lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica delle forme di autocontrollo nel territorio regionale previste dalle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia ambientale;
 - b) effettua analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elabora i dati delle misure effettuate;
 - c) procede all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli Enti locali;
 - d) costituisce il Punto Focale Regionale del Sistema Informativo Nazionale Ambientale;
 - e) provvede alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati ambientali, nonché all'interoperabilità degli applicativi informatici;
 - f) provvede alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
 - g) compie studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali;
 - h) procede alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;
 - i) effettua studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito alla prevenzione di ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela;
 - j) formula pareri e proposte, predispone elaborati progettuali, trasmette alla Giunta regionale i dati per la stesura della Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente in Campania, di cui al comma 4 dell'articolo 6;
 - k) garantisce l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo ambientale a livello nazionale ed internazionale;
 - l) coopera a livello tecnico e scientifico con l'ISPRA e le ARPA/APPA;
 - m) garantisce il supporto tecnico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di valutazione ambientale, autorizzazione ambientale e grandi opere;
 - n) garantisce il supporto tecnico in materia di aziende a rischio di incidenti rilevanti;
 - o) garantisce il supporto tecnico all'Autorità competente in materia di danno ambientale;
 - p) garantisce il supporto tecnico alla redazione dei Piani settoriali di intervento in materia di tutela ambientale inerenti: le acque, la qualità dell'aria e del suolo, i rifiuti, gli agenti fisici (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologici;
 - q) garantisce la gestione dei catasti dei dati ambientali prevista dalla normativa nazionale e regionale;
 - r) garantisce il supporto tecnico-scientifico alle autorità territoriali e/o settoriali, previste dalla normativa nazionale e regionale;
 - s) garantisce il supporto tecnico in materia di sistemi di gestione ambientale, processi partecipativi in materia di sostenibilità ambientale, contabilità ambientale, ecogestione;
 - t) garantisce interventi di pronta disponibilità in caso di emergenze;
 - u) garantisce, l'opportuna informativa, in merito alle risultanze delle attività di controllo e di monitoraggio ambientale, alla Regione e agli Enti di cui al comma 2, nonché all'Autorità Giudiziaria nei casi che integrano reati ambientali;



Consiglio Regionale della Campania

- v) persegue gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, provvedendo, in conformità alla normativa di riferimento, ad accreditare i propri laboratori, a sottoporre a processi di certificazione le proprie reti di misura, di monitoraggio e di controllo, nonché a svolgere le proprie attività rapportandole con le attività dei circuiti di intercalibrazione dei laboratori;
 - w) organizza i propri i laboratori che si occupano di analisi ambientali con l'obiettivo di far parte della rete nazionale dei laboratori accreditati di cui all'12 della Legge 132/2016. I laboratori dell'ARPAC applicano obbligatoriamente i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. L'ARPAC, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre, in via prioritaria, alla rete nazionale dei laboratori accreditati, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3 della Legge 132/2016; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici.
9. Le attività di cui al comma 9, lettere c)-d)-e), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema informativo regionale. La Giunta regionale disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio, nonché le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte. Le attività di cui al comma 9 sono esercitate dall'ARPAC di propria iniziativa, nonché sulla base di programmi predisposti in base alla conoscenza delle reali condizioni di determinanti e pressioni ambientali, qualità ambientale e della vulnerabilità territoriale.
10. La Regione Campania per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente alle acque e agli alimenti destinati al consumo umano, agli OGM, alle micotossine, alla legionella, agli stupefacenti, ai fitofarmaci relativamente agli aspetti sanitari, e in generale a matrici non ambientali e quindi ultronee a quelle di cui al comma 7 dell'articolo 12, nell'ambito delle attività di integrazione tra ambiente e salute già declinate nel Piano Sanitario Regionale, promuove un percorso di integrazione e razionalizzazione nonché di sviluppo delle eccellenze laboratoristiche presenti in ARPAC, nei Laboratori di sanità pubblica del Servizio Sanitario Regionale e nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Campania e Calabria - (IZSM). Il processo di realizzazione del Sistema integrato di laboratori prenderà consistenza attraverso l'approvazione di criteri operativi e l'attività di una cabina di regia interdirezionale, e con responsabilità di coordinamento nella Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema. In particolare, per quanto riguarda i controlli sugli alimenti e sulle acque destinate al consumo umano, si prevede un rinnovato protagonismo dell'IZSM, dei Laboratori di sanità pubblica del Servizio Sanitario Regionale, in relazione alle specifiche missioni istituzionali. Il processo di trasferimento delle attività dovrà essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13

Attività di monitoraggio e controllo ambientale

1. Le attività di monitoraggio ambientale consistono nella rilevazione dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici, finalizzata alla loro valutazione e alla stima delle pressioni e degli impatti, attività propedeutiche ai processi di pianificazione settoriali (aria, acque, suolo, agenti fisici).
- L'ARPAC esercita, altresì, le funzioni di competenza regionale:
- a) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio; archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità;



Consiglio Regionale della Campania

- b) monitoraggi nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e della messa in sicurezza del territorio regionale.
2. Le attività di controllo ambientale consistono nel controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente, nonché delle prescrizioni emanate in fase di autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Articolo 14

Attività di supporto tecnico-scientifico

1. Le attività di supporto tecnico-scientifico consistono:
- nell'assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all'articolo 12 nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento alla formulazione di pareri, valutazioni tecniche e proposte;
 - nella partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
 - nell'attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
 - nell'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
 - nelle funzioni di sviluppo e applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.
 - nell'attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
 - nel supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - nel supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali, anche mediante produzione di studi, redazione di piani e programmi nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e della messa in sicurezza del territorio regionale;
 - supporto alle strutture regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
 - l'emissione di pareri e la promozione di studi e ricerche riguardo allo stato qualitativo del suolo, dell'aria, delle acque, nonché riguardo all'inquinamento acustico e da radiazione elettromagnetiche, ionizzanti e non ionizzanti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 15

Attività di elaborazione e presentazione dei dati ambientali

1. Le attività di elaborazione e presentazione dei dati ambientali, consistono nella :
 - a) raccolta sistematica, organizzazione, elaborazione e presentazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 12 e 17 o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Essa è finalizzata a fornire un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente ed il suo stato, anche al fine della redazione della Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente in Campania, di cui al comma 4 dell'articolo 6;
 - b) gestione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), parte integrante del sistema informativo regionale, secondo le specifiche normative e disposizioni in materia, raccordandosi, in tale quadro, con i sistemi informativi settoriali regionali ed operando come riferimento regionale (articolo 12, comma 9), punto focale regionale (PFR) del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA). Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall'ARPAC nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di società dell'informazione e di sistema informativo regionale.

Articolo 16

Attività di informazione, formazione, comunicazione ambientale, e di educazione alla sostenibilità

1. Le attività di informazione, comunicazione, educazione ambientale consistono nel :
 - a) garantire, promuovere e diffondere pubblicamente, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), i dati tecnico-scientifici, acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali o comunque ad altro titolo detenuti e validati, e le conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché garantire la trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali;
 - b) fornire ed ottenere informazioni e per intraprendere un dialogo con le parti interessate interne ed esterne, al fine di stimolare una comprensione comune sui temi, sugli aspetti e sulle prestazioni ambientali, e di incentivare una partecipazione concreta alla sostenibilità ambientale;
 - c) collaborare con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, che integra, in un disegno comune, gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della tutela della salute, della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale.

Articolo 17

Attività di ricerca finalizzata

1. L'attività di ricerca finalizzata è quella relativa all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 12, nonché quella connessa allo sviluppo delle conoscenze dei dati tecnico-scientifici sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali.



Consiglio Regionale della Campania

2. Gli elementi conoscitivi di cui alla precedente comma costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 18

Attività istituzionali connesse alla tutela della salute

1. Il Catalogo dei servizi di cui all'articolo 21 definisce, tra l'altro, le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPAC è tenuta a svolgere, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell'ambito delle direttive regionali di cui all'articolo 26, la Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPAC e le strutture del Servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 19

Classificazione delle attività istituzionali dell'ARPAC

1. Le attività istituzionali dell'ARPAC sono classificate in:
 - a) obbligatorie:
 - in quanto previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dalla presente legge, dagli atti di programmazione regionale, così come riportate nel Catalogo dei servizi. Le attività istituzionali obbligatorie sono svolte dall'ARPAC a favore dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 12, nell'interesse della collettività. L'ARPAC può svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEPTA e a quelle del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (di riferimento per la programmazione delle attività dell'ARPAC), nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA;
 - b) non obbligatorie:
 - quelle che gli Enti possono, discrezionalmente, richiedere all'ARPAC, eccedenti il livello dell'attività obbligatoria previsto nel Catalogo dei servizi;
 - ulteriori attività, individuate nel Catalogo dei servizi, come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute.
2. L'ARPAC può svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
3. L'ARPAC può svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle del comma 2, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità dell'ARPAC nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è



Consiglio Regionale della Campania

vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

Articolo 20

Attività istituzionali rese a soggetti privati

1. L'ARPAC non eroga prestazioni tecnico-scientifiche di alcun genere a favore di soggetti privati in assenza di specifica previsione normativa in base alla quale i soggetti privati sono tenuti ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAC.
2. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui al presente articolo sono a totale carico del soggetto privato richiedente.
3. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un'attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l'inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate, con i contributi di cui all'articolo 30, dalla Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito in base al tariffario dell'ARPAC.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, i costi delle attività rese dall'ARPAC a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati sottoscrittori, in attuazione del principio della precauzione di cui all'articolo 3 ter del D.Lgs. 152/2006, e recepiti nel programma annuale delle attività di cui all'articolo 27, sono definiti negli accordi stessi.

Articolo 21

Catalogo dei servizi

1. Il Catalogo dei servizi definisce le attività istituzionali dell'ARPAC nell'ambito di quelle indicate agli articoli 12 e 18, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell'articolo 19.
2. Il catalogo elenca altresì le prestazioni rese a soggetti privati di cui all'articolo 20.
3. Il catalogo è elaborato, tenendo conto del Catalogo nazionale dei servizi del Sistema nazionale, e in base allo schema di cui all'allegato 1 che definisce:
 - a) gli ambiti delle attività istituzionali di cui all'articolo 12, comma 2, con riferimento alle matrici ambientali di cui al comma 7 del medesimo articolo;
 - b) i dati e le informazioni che il catalogo deve riportare per ciascuna attività con particolare riferimento alla tipologia, al livello dell'attività, cioè agli standard qualitativi e quantitativi dell'attività medesima, al soggetto beneficiario, al costo, agli eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale fonte normativa od all'atto di programmazione che tale attività prevede.
4. Lo schema di cui all'allegato 1 è aggiornato e modificato con deliberazione del Direttore Generale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato interistituzionale di indirizzo, che deve esprimersi, obbligatoriamente, entro 60 giorni dalla notifica della proposta del Direttore Generale.
5. Il Catalogo e le sue modifiche sono adottati con decreto del Direttore Generale.



Consiglio Regionale della Campania

6. La Giunta regionale, acquisito il decreto del Direttore Generale dell'ARPAC di adozione o modifica del Catalogo, delibera obbligatoriamente l'approvazione o la non approvazione del Catalogo o della modifica dello stesso entro i successivi trenta giorni.

CAPO III ORGANI DELL'ARPAC

Articolo 22 Organi dell'ARPAC

1. Sono organi dell'ARPAC:
 - a) il Comitato interistituzionale di indirizzo;
 - b) il Direttore Generale;
 - c) il Collegio dei Revisori.

Articolo 23 Comitato interistituzionale di indirizzo

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento omogeneo e lo sviluppo delle azioni di prevenzione e tutela ambientale, è istituito con delibera di Giunta regionale il Comitato interistituzionale di indirizzo.
2. Il Comitato interistituzionale di indirizzo è l'organo di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati dell'attività dell'ARPAC; esso si raccorda con l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009, in conformità all'ordinamento della Regione Campania e ai principi contenuti nel richiamato decreto. Il Comitato interistituzionale di indirizzo, in particolare, :
 - a) ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale;
 - b) esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di cui all'articolo 10, comma 3, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
 - c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime obbligatoriamente alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito all'attività dell'ARPAC, anche in relazione alla valutazione annuale del Direttore Generale;
 - d) formula, entro il 10 ottobre di ogni anno, proposte per la definizione delle direttive regionali, di cui all'articolo 26, e degli obiettivi strategici triennali e annuali per le attività dell'ARPAC, e i criteri di verifica dei risultati del Direttore Generale, anche sulla base della pianificazione regionale in materia energetica e ambientale, del piano sanitario regionale e delle risorse rese disponibili;
 - e) acquisisce i dati relativi alla verifica ed alla rendicontazione dei risultati economici e dell'attività dell'ARPAC.
3. Il Comitato è istituito dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, ed è composto da:
 - a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) l'Assessore regionale alla sanità, o suo delegato;
 - c) l'Assessore regionale alle attività produttive, o suo delegato;
 - d) il Sindaco metropolitano, o suo delegato;
 - e) i Presidenti delle Province, o loro delegati.



Consiglio Regionale della Campania

4. L'operatività del Comitato costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività dell'ARPAC. Il Comitato è istituito obbligatoriamente :
 - in prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 - entro novanta giorni dalla nomina della Giunta regionale in caso di nuova legislatura regionale.
5. Il Comitato dura in carica per un periodo coincidente con quella della legislatura regionale.
6. Ai componenti del Comitato non compete alcuno emolumento.
7. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione e protezione ambientale sono trasmessi al Comitato tutti gli atti della Giunta regionale che possono avere implicazioni sugli aspetti ambientali.
8. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato è supportato da un gruppo di lavoro operativo permanente i cui componenti, esperti nelle materie di competenza del Comitato, sono individuati dal Presidente della Giunta regionale, di norma, nell'ambito della struttura tecnica della Giunta regionale. I componenti del gruppo di lavoro sono nominati contestualmente alla istituzione del Comitato. Il gruppo di lavoro ha la stessa durata in carica del Comitato. Il gruppo di lavoro alla prima seduta del Comitato provvede a individuare il coordinatore che esercita anche la funzione di segretario del Comitato stesso. I componenti del gruppo di lavoro sono sostituiti in caso di dimissioni o qualsiasi altro motivo che determini una vacanza, dal Presidente della Giunta regionale, contestualmente al verificarsi dell'evento segnalato dal segretario del Comitato.
9. In caso di inadempienza del Comitato in relazione ai compiti di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, al fine di non inficiare, tra l'altro, il buon andamento dell'attività dell'Agenzia, avoca a sé obbligatoriamente i compiti del Comitato contestualmente al verificarsi dell'inadempienza, utilizzando allo scopo il gruppo di lavoro operativo permanente del Comitato e la competente struttura della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema, garantendo, in ogni caso, quanto previsto dalla presente legge.
10. I componenti del Comitato possono essere dichiarati decaduti dalla carica se risultano assenti senza giustificazione almeno a tre riunioni consecutive. La proposta di decadenza è deliberata dalla Giunta regionale che, contestualmente al verificarsi della condizione di cui sopra, come attestata dal segretario del Comitato, delibera la sostituzione del componente. Il componente del Comitato subentrato a seguito della predetta sostituzione, resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Con tale modalità si fa luogo alla sostituzione anche in caso di dimissioni o di qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.
11. L'assenza delle relazioni del Comitato interistituzionale di indirizzo allegate ai seguenti atti di governo strategico dell'ARPAC:
 - a) il piano triennale e annuale delle attività, corredato del programma di investimenti;
 - b) il bilancio triennale di previsione;
 - c) gli impegni di spesa pluriennali;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) la dotazione organica;
 - f) il regolamento per l'organizzazione;
 - g) il Catalogo dei servizi;
 - h) il tariffario;costituisce motivazione per ricorrere alla previsione del comma 10.



Consiglio Regionale della Campania

12. Il funzionamento del Comitato interistituzionale di indirizzo è disciplinato nel regolamento predisposto dal Presidente del Comitato stesso. Esso è approvato obbligatoriamente dal Comitato entro 60 giorni dall'insediamento. Il Regolamento è trasmesso obbligatoriamente al Collegio dei Revisori e all'ARPAC entro 30 giorni successivi all'approvazione.

Articolo 24 Direttore Generale

1. Il direttore generale dell'ARPAC è nominato, secondo la procedura descritta dal presente articolo, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, nell'ultimo quinquennio, che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione Europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici.
2. Il Direttore Generale dell'ARPAC è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta medesima, e scelto a seguito di procedura selettiva e idoneativa non concorsuale costituita da avviso pubblico di preselezione e colloquio.
L'avviso pubblico è pubblicato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore Generale in carica. I requisiti richiesti sono:
 - età non superiore ai sessantacinque anni,
 - idonea laurea magistrale,
 - comprovate professionalità e competenze tecniche in materia di prevenzione e protezione ambientale,
 - comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, maturata comunque non oltre i due anni precedenti, in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private, operanti nel settore ambientale ed equiparabili all'ARPAC per entità di bilancio e complessità organizzativa,
 - assenza di incompatibilità ai sensi della normativa nazionale e regionale.

L'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art.4 del Regolamento 15.12.2011, n. 12, (disciplina l'"Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania"), approvato con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 e pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, provvede a:

- valutare il possesso dei suddetti requisiti e redigere la lista dei candidati in possesso degli stessi, da rendere accessibile attraverso pubblicazione sul sito web della dell'ARPAC e della Regione Campania;
- effettuare il colloquio ai soli candidati in possesso dei requisiti;
- redigere una lista degli aspiranti idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'ARPAC e trasmetterla al Presidente della Giunta regionale ai fini delle sue determinazioni.

La lista degli idonei a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'ARPAC è approvata con delibera della Giunta regionale. L'efficacia di tale lista permane per la durata di anni tre dalla di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

3. L'incarico di Direttore Generale è di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Esso è rinnovabile per una sola volta, ma non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato, stipulato direttamente con il Presidente della Giunta regionale.
5. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività, è incompatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche e per chi abbia riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, e se proveniente dai ruoli dell'ARPAC o di altra pubblica amministrazione, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPAC.
6. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAC ed esercita tutti i poteri di controllo, di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato interistituzionale di indirizzo e del Collegio dei Revisori.
7. Gli adempimenti connessi all'avviso pubblico e all'istruttoria per la selezione del Direttore Generale sono effettuati dalla competente struttura della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema della Giunta regionale.
8. Nel caso in cui l'incarico di Direttore Generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ARPAC comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ARPAC, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
9. Nel caso in cui l'incarico di Direttore Generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad ARPAC il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ARPAC provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
10. Il trattamento contributivo di cui ai commi 8 e 9 esclude ogni altra forma di versamento.
11. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. equiparabili all'ARPAC per entità di bilancio e complessità organizzativa.
12. Il Presidente della Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali del Direttore Generale e ne verifica il raggiungimento, in base alle istruttorie del Comitato interistituzionale di indirizzo e degli organismi preposti alla valutazione della dirigenza di vertice dell'amministrazione



Consiglio Regionale della Campania

regionale, sentito il Collegio dei Revisori, anche ai fini della corresponsione della componente variabile della retribuzione annua, e in relazione alla risoluzione del contratto.

13. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla risoluzione del contratto del Direttore Generale nei casi previsti dalla normativa vigente, dal contratto medesimo e dalla presente legge.
14. Il Direttore Generale assicura la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività dell'ARPAC, nonché la rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva, avvalendosi del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico.
15. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Tecnico-Scientifico. Lo svolgimento delle funzioni non dà diritto a compenso aggiuntivo.
16. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, che si protraggano oltre sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale sostituisce il Direttore Generale.
17. Il contratto del Direttore Generale può essere risolto anticipatamente con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina per i motivi previsti nel contratto, con specifico riferimento ai casi di mancato rispetto:
 - a) delle direttive e degli obiettivi strategici regionali annuali e pluriennali,
 - b) del piano annuale e pluriennale delle attività;
 - c) dell'equilibrio economico dell'ARPAC,per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore Generale
18. La nomina del Direttore Generale, in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, è effettuata entro novanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.
19. Il Direttore Generale rappresenta legalmente l'ARPAC ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva dell'Ente.
20. Il Direttore Generale provvede, in particolare,:
 - a) alla adozione di tutti gli atti di alta amministrazione e soggetti alla vigilanza da parte della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla normativa e/o dalle direttive regionali in materia;
 - b) a consultare i dirigenti in merito alle direttive generali della Giunta regionale contenenti gli indirizzi strategici per l'ARPAC, di cui agli articoli 9 e 27 della presente legge;
 - c) alla predisposizione della proposta del Catalogo di cui all'articolo 19;
 - d) alla adozione della proposta del Piano triennale ed annuale delle attività di cui all'articolo 27;
 - e) alla direzione, indirizzo e coordinamento delle strutture agenziali;
 - f) alla adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
 - g) alla adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
 - h) alla adozione e alla proposta di modifica del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 29;
 - i) alla nomina, alla sostituzione ed alla revoca, del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo;



Consiglio Regionale della Campania

- j) alla adozione della dotazione organica e alla relativa proposta di modifica di cui all'articolo 34;
- k) alla definizione degli obiettivi pluriennali e annuali dei programmi agenziali da attuare nel quadro del Piano triennale ed annuale delle attività, con indicazione contestuale delle relative priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, anche sulla base delle proposte formulate dalle macro strutture agenziali;
- l) alla adozione di direttive generali annuali per l'azione e la gestione dell'Agenzia, sulle basi delle direttive e gli obiettivi strategici regionali;
- m) alla approvazione degli obiettivi strategici ed operativi del programma annuale delle attività;
- n) alla definizione delle modalità di collegamento ed integrazione del Piano di *performance* previsto dalla normativa vigente con il processo e i documenti di programmazione operativa ed economica-finanziaria e di bilancio;
- o) alla verifica ed al controllo annuale dei risultati della gestione e alle direttive generali impartite;
- p) alla assegnazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) alle macro strutture agenziali, sulla base delle previsioni dei dirigenti delle articolazioni organizzative ivi afferenti, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
- q) alla gestione del patrimonio e delle risorse umane;
- r) alla verifica e alla assicurazione dei livelli di qualità dei prodotti e dei servizi erogati dalle articolazioni organizzative;
- s) alla redazione e l'invio, entro il 15 agosto di ogni anno, al Presidente della Giunta Regionale, al Comitato interistituzionale di indirizzo, al Collegio dei Revisori, della relazione sull'avanzamento del piano annuale delle attività;
- t) alla redazione e l'invio, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Giunta regionale, per l'approvazione, del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, con allegate le relazioni obbligatorie del Collegio dei revisori e del Comitato interistituzionale di indirizzo. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore Generale sui risultati di gestione conseguiti che evidenzia, in particolare, i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere, ed esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti e in rapporto ai programmi, alle risorse disponibili ed ai costi sostenuti;
- u) l'invio entro il 30 aprile di ogni anno, alla Giunta e al Consiglio regionale, al Presidente del Consiglio SNPA (art.10, comma 3 della Legge 132/2016), della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno precedente con specifico riferimento al livello di raggiungimento dei LEPTA;
- v) alla stipula di contratti e convenzioni;
- w) alla approvazione dei programmi operativi delle macro strutture agenziali;
- x) alla delega ai dirigenti al fine dell'adozione degli atti di gestione, incluso il conferimento degli incarichi al personale non dirigenziale previsti da istituti contrattuali;
- y) alla nomina dei componenti del sistema integrato e coordinato di valutazione delle *performances* organizzativa e individuale;
- z) al conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- aa) alla determinazione dei criteri in materia di concessione del patrocinio e di utilizzazione del logo dell'ARPAC;
- bb) alle relazioni sindacali;
- cc) a mantenere i rapporti con le associazioni ambientaliste, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e, in genere, con le Associazioni portatrici di interessi collettivi, se non espressamente delegate a macro strutture dell'Agenzia;
- dd) alla adozione di tutti gli atti obbligatori che la normativa e/o i regolamenti attribuiscono alla sua diretta competenza in quanto titolare della funzione di governo dell'Agenzia.



Consiglio Regionale della Campania

21. Il Direttore Generale garantisce la partecipazione dell'ARPAC al Consiglio del Sistema nazionale ISPRA-ARPA/APPA, al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale.
22. Il Direttore Generale ha altresì, in relazione al riconoscimento della titolarità dei poteri di gestione, la responsabilità complessiva dell'Agenzia relativa all'esercizio di funzioni non afferenti agli atti di governo e non delegate ai dirigenti.
23. Il Direttore Generale ha la rappresentanza processuale e delibera in ordine alle liti attive e passive dell'ente.
24. Il Direttore Generale è il datore di lavoro ai sensi della normativa generale (D.Lgs. 81/2008) e specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
25. Decorso i tempi per gli adempimenti a carico del Direttore Generale previsti dalla presente legge e dalla normativa applicabile, nei casi di inadempienze si fa ricorso alla previsione dell'articolo 11.
26. Il Direttore Generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, si avvale del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo, che esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare, relativamente alle materie di rispettiva competenza.
27. Il Direttore Generale provvede obbligatoriamente alla nomina del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo entro novanta giorni dalla sua nomina.
28. Gli atti assunti dal Direttore Generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore Tecnico-Scientifico e/o dal Direttore Amministrativo devono essere motivati. Gli atti assunti dal Direttore Generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore Tecnico-Scientifico e/o dal Direttore Amministrativo senza motivazione sono nulli.
29. Il Direttore Tecnico-Scientifico e il Direttore Amministrativo dell'ARPAC sono nominati dal Direttore Generale con provvedimento motivato e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il Direttore Generale provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
30. Il Direttore Tecnico-Scientifico e il Direttore Amministrativo dell'ARPAC sono scelti a seguito di avviso pubblico da pubblicare entro trenta giorni dalla nomina del Direttore Generale, sul bollettino ufficiale della Regione Campania, fra soggetti:
 - a) di età non superiore ai sessantacinque anni,
 - b) in possesso di idonea laurea magistrale in discipline: tecnico-scientifiche per il Direttore Tecnico-Scientifico, giuridiche o economiche per il Direttore Amministrativo;
 - c) il Direttore Tecnico-Scientifico, deve aver maturato un'esperienza manageriale almeno quinquennale, maturata comunque non oltre i due anni precedenti, in qualifiche dirigenziali, e una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente, in enti o aziende pubbliche o private equiparabili ad ARPAC per entità di bilancio, complessità organizzativa e dotazione organica;
 - d) il Direttore Amministrativo, deve aver maturato un'esperienza manageriale almeno quinquennale, maturata comunque non oltre i due anni precedenti, in qualifiche dirigenziali, e una particolare specializzazione professionale e culturale, desumibile da documentate esperienze di lavoro in materia di gestione amministrativa, con particolare riferimento agli aspetti di gestione economica, giuridica e contrattuale (CC.CC.NN.L. applicato nell'ARPAC



Consiglio Regionale della Campania

e negli EE.LL.), in enti o aziende pubbliche o private equiparabili ad ARPAC per entità di bilancio, complessità organizzativa e dotazione organica.

31. L'incarico di Direttore Tecnico-Scientifico e Direttore Amministrativo è di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Esso è rinnovabile per una sola volta, ma non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
32. L'incarico di Direttore Tecnico-Scientifico e Direttore Amministrativo ha carattere di esclusività, è incompatibile con le altre attività professionali e cariche elettive pubbliche, e se proveniente dai ruoli dell'ARPAC o di altra pubblica amministrazione, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAC.
33. Il trattamento economico spettante al Direttore Tecnico-Scientifico e al Direttore Amministrativo è determinato con riferimento al trattamento economico delle corrispondenti figure apicali (Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo) delle AA.SS.LL. equiparabili all'ARPAC per entità di bilancio e complessità organizzativa.
34. Il Direttore Generale definisce gli obiettivi annuali per il Direttore Tecnico-Scientifico e per il Direttore Amministrativo e ne verifica il raggiungimento, anche ai fini della corresponsione della componente variabile della retribuzione annua, e in relazione alla risoluzione del contratto.

Articolo 25 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al D.Lgs. 39/2010, nominati dal Presidente della Giunta regionale unitamente ai supplenti e con l'individuazione del Presidente.
2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
3. La durata in carica del Collegio coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Il Collegio :
 - a) vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge e regolamentari ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n.196), in conformità con le disposizioni normative, della presente legge, nonché delle direttive della Giunta regionale;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità della gestione e della corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità, finanziarie e fiscali anche collaborando con il Direttore Generale, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti;
 - c) verifica, di norma, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;



Consiglio Regionale della Campania

- d) redige entro il 15 settembre di ogni anno una relazione sulle attività di cui alle lettere b) e c), anche sulla base della relazione semestrale del Direttore Generale sull'attuazione del programma annuale delle attività, e la trasmette al Presidenti della Giunta regionale, al Comitato interistituzionale di indirizzo e al Direttore Generale;
 - e) controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPAC;
 - f) esprime parere obbligatorio su :
 - bilancio triennale e annuale di previsione, incluso il programma di investimenti. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione;
 - gli impegni di spesa pluriennali;
 - g) esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010;
 - h) esprime in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento e sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;
 - i) redige, entro il 15 maggio di ciascun anno, una relazione sul rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore Generale, e la trasmette al Presidente della Giunta regionale, al Comitato interistituzionale di indirizzo e al Direttore Generale, con la quale viene attestata la corrispondenza del medesimo alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - j) adempie alle competenti verifiche e comunicazioni, nonché dei compiti in materia di trasparenza relativi alla normativa sulla contrattazione integrativa agenziale.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti soggetti ad esame, il Collegio notifica al Direttore Generale gli eventuali rilievi. In assenza di rilievi il Collegio deve, in ogni caso, darne riscontro scritto, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, al Direttore Generale. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, il Collegio provvede a segnalare con immediatezza le stesse al Presidente della Giunta, nonché a Enti, Istituzioni e Autorità in conformità alla normativa.
6. I componenti del Collegio hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ARPAC.
7. Al Presidente ed agli altri componenti del Collegio spetta una indennità annua lorda la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale.
8. La nomina di componenti del Collegio, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un componente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla sua sostituzione. I revisori designati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del Collegio.
9. Il Collegio può essere sciolto dal Presidente della Giunta regionale previa diffida, per violazioni di legge o di regolamento o omissioni in relazione ai compiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e dalla presente legge. Con l'atto di scioglimento viene nominato il nuovo Collegio.
10. L'assenza delle relazioni del Collegio dei Revisori inerenti:
- il bilancio triennale e annuale di previsione, incluso il programma di investimenti;
 - gli impegni di spesa pluriennali;



Consiglio Regionale della Campania

- il conto consuntivo;
nonché l'omissione delle verifiche e comunicazioni previste in materia di contrattazione integrativa agenziale e trasparenza, costituiscono motivazione per sciogliere tale organo dell'ARPAC e ricorrere alla previsione del comma 9.

11. Il funzionamento del Collegio dei Revisori è disciplinato da specifico regolamento predisposto dal Presidente, da adottare obbligatoriamente entro trenta giorni dalla nomina. Il Regolamento è trasmesso obbligatoriamente al Presidente della Giunta regionale e all'ARPAC entro 30 giorni successivi all'adozione.

CAPO IV DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELL'ARPAC

Articolo 26 Direttive regionali annuali

1. La Giunta regionale approva le direttive per l'ARPAC in coerenza con l'obiettivo prioritario di conseguimento dei LEPTA, nonché con i documenti pianificatori regionali di cui all'articolo 6, comma 2, e tenuto conto delle proposte del Comitato interistituzionale di indirizzo, individuando in particolare:
 - a) gli indirizzi per l'elaborazione del Piano triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 27;
 - b) i criteri per l'integrazione tra ARPAC e le strutture del Servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 18.
2. Le direttive sono approvate con delibera del Presidente della Giunta regionale e trasmesse obbligatoriamente agli Organi dell'Agenzia entro il 15 novembre di ogni anno.
3. L'emanazione delle direttive costituisce presupposto obbligatorio inderogabile per la funzionalità dell'ARPAC. Esse dovranno essere allegate ai seguenti atti, ai fini della approvazione degli stessi:
 - a) il Programma triennale e annuale delle attività, corredato del programma di investimenti;
 - b) il bilancio triennale di previsione;
 - c) il bilancio economico preventivo.
4. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.

Articolo 27 Programmazione delle attività

1. L'ARPAC svolge la propria attività in coerenza con l'obiettivo prioritario di conseguimento dei LEPTA e in conformità al Programma triennale e annuale che definisce, sulla base del Catalogo dei servizi di cui all'articolo 21 e nel rispetto del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui alla Legge 132/2016 e delle direttive regionali annuali di cui all'articolo



Consiglio Regionale della Campania

26, le linee strategiche delle attività che l'ARPAC è tenuta a seguire nell'anno di riferimento, nonché nel biennio successivo. La pianificazione, costituita dall'insieme di metodologie, processi e strumenti di supporto, è tradotta in programmazione gestionale e operativa, ed eventuali azioni correttive. Nel Programma triennale e annuale sono definiti, in particolare, obiettivi, priorità e risorse. Il programma comprende, altresì, la programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane dell'ARPAC. Il Programma rappresenta uno dei principali strumenti di supporto per l'attività di controllo strategico da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2. Il processo di programmazione interno dà attuazione agli obiettivi programmatici, nazionali e regionali, mediante l'individuazione dei processi e delle modalità organizzative necessarie ed opportune per il conseguimento degli stessi, ed è articolato in fasi successive ed integrate, in particolare:
 - a) la presa d'atto e la valutazione delle scelte strategiche;
 - b) le modifiche o integrazioni o innovazioni da portare all'assetto funzionale dei processi in relazione alle nuove scelte strategiche;
 - c) la predisposizione dei programmi da sviluppare previa definizione analitica dei fabbisogni di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie da impiegare.
3. Il Programma triennale e annuale delle attività contempla, tra l'altro, le prestazioni:
 - a) in pronta disponibilità per emergenze ambientali al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività;
 - b) da svolgere al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività;
 - c) connesse alle partecipazioni a Commissioni, gruppi di lavoro, tavoli tecnici, istruttorie, Conferenze di Servizi.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Direttore Generale tenuto conto del programma triennale delle attività del Sistema nazionale, delle direttive regionali, e delle osservazioni pertinenti e rilevanti delle Conferenze pubbliche di cui all'articolo 38, adotta e trasmette alla Giunta regionale, al Comitato interistituzionale di indirizzo al Collegio dei Revisori, la proposta di Piano triennale e annuale delle attività, del relativo bilancio preventivo economico triennale e annuale, del piano di investimenti e di qualsiasi altra pianificazione prevista da disposizioni normative e regolamentari per gli Enti pubblici, con allegati obbligatoriamente : le direttive regionali, la relazione del Collegio dei Revisori e del Comitato interistituzionale di indirizzo.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Programma triennale e annuale delle attività e il relativo bilancio preventivo economico sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio del Comitato interistituzionale di indirizzo e del Collegio dei Revisori.
6. Nel corso dell'anno di riferimento, di norma entro e non oltre il 31 luglio, il Programma annuale delle attività può essere modificato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli indirizzi obbligatori del Comitato interistituzionale di indirizzo, nonché di quelli contenuti nelle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio della Regione Campania (Legge di stabilità regionale).
7. La modifica al Programma annuale può prevedere ulteriori attività, nell'ambito di quelle indicate dal Catalogo di cui all'articolo 21, a condizione che trovino opportuna copertura finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO V ORGANIZZAZIONE DELL'ARPAC

Articolo 28 Principi generali

1. L'assetto organizzativo dell'ARPAC si ispira, in conformità ai principi generali di cui al D. Lgs. 165/2001.
2. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAC è articolata in :
 - a) una struttura centrale, con funzioni di governo, indirizzo e coordinamento, tecnico-scientifico e amministrative-gestionali, costituita da : direzione generale, direzione tecnico-scientifica, direzione amministrativa;
 - b) in strutture di area vasta, che condividono, a tale livello, funzioni di natura tecnica e/o gestionale-economica.
3. L'assetto organizzativo dell'ARPAC, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle sue strutture sono definite nel regolamento di cui all'articolo 29.
4. Le sedi operative sono individuate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità gestionale. La definizione di nuove sedi è soggetta all'approvazione della Giunta regionale.

Articolo 29 Regolamento per l'organizzazione

1. Al fine di disciplinare gli aspetti generali dell'organizzazione dell'ARPAC, il Direttore Generale sentito il Direttore Tecnico-Scientifico, il Direttore Amministrativo, i dirigenti delle strutture agenziali e le Organizzazioni Sindacali, adotta entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento per l'organizzazione dell'ARPAC, e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio del Comitato interistituzionale di indirizzo, con le modalità previste dall'articolo 10.
3. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 2.
4. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di collaborazioni esterne in caso l'ARPAC, per lo svolgimento di attività particolarmente complesse, non può far fronte con proprio personale in servizio.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO VI NORME FINANZIARIE

Articolo 30 Finanziamento

1. Le entrate dell'ARPAC sono costituite da:
 - a) contributo regionale ordinario annuale, costituito da una quota percentuale del Fondo sanitario regionale, da destinare: alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 19, riportate nel programma annuale delle attività; al finanziamento della dotazione organica, inclusi gli adeguamenti contrattuali; alle spese per le prestazioni laboratoristiche da erogare; alle spese per beni e servizi;
 - b) contributo regionale annuale per gli investimenti, la manutenzione straordinaria, e l'aggiornamento tecnologico;
 - c) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 12, per lo svolgimento delle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'articolo 19;
 - d) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 12, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui all'articolo 27, comma 6;
 - e) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'articolo 20;
 - f) proventi derivanti dalle convenzioni con altri enti pubblici di cui all'articolo 7 della presente legge;
 - g) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAC;
 - h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
 - i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, statali e regionali;
 - j) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4 del D.L. 496/1993, così come convertito dalla legge 61/1994, nonché di altri introiti derivanti da tributi e tariffe in campo ambientale;
 - k) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall'ARPAC che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 3 ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
 - l) oneri, a carico dei gestori, derivanti dal rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modalità di assegnazione all'ARPAC dei suddetti introiti sono determinate in base alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 15 della Legge 132/2016. Nelle more dell'approvazione di tali tariffe nazionali si applicano le tariffe dell'ARPAC approvate dalla Regione;
 - m) quota, eventuale, di cui al successivo comma 2;
 - n) spese sostenute strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'Autorità giudiziaria e poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali, liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro



Consiglio Regionale della Campania

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia (comma 5 dell'art.15 della Legge 132/2016).

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge disciplina, in attuazione della normativa vigente, e congiuntamente agli Enti interessati, le modalità e le forme di assegnazione di quote delle sanzioni amministrative applicate dalle Autorità competenti per infrazioni riscontrate dall'ARPAC nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. L'entità delle assegnazioni di cui alla lettera a) viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni ed è parte integrante del "Documento di programmazione economica e finanziaria" della Regione.
4. Il Direttore Generale entro un anno dalla sua nomina, adotta la proposta di tariffario dell'ARPAC di cui al comma 3 dell'articolo 10, tenendo conto del tariffario nazionale approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui alla Legge 132/2016. La proposta di tariffario è trasmessa per l'approvazione alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla notifica dell'atto di cui al precedente comma 4, acquisiti i pareri di cui all'articolo 10, riscontra la richiesta di approvazione del tariffario.
6. Il tariffario dell'ARPAC è aggiornato in funzione dei valori annuali di inflazione registrati dall'ISTAT nonché del tariffario nazionale approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui alla Legge 132/2016, con apposito atto di adozione del Direttore Generale. La Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, acquisiti i pareri di cui all'articolo 10, riscontra la richiesta di aggiornamento del tariffario. Analogo iter procedurale si applica in caso di modifiche del tariffario.
7. Nel caso in cui la Giunta non intenda approvare il bilancio preventivo dell'ARPAC dovrà obbligatoriamente fornire direttive all'ARPAC al fine della rimodulazione del bilancio preventivo.

Articolo 31

Trasferimenti finanziari

1. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 30 sono trasferite all'ARPAC entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.

Articolo 32

Contabilità, bilancio, attività contrattuale e gestione del patrimonio

1. L'ARPAC è tenuta all'equilibrio di bilancio.
2. L'ARPAC ha un patrimonio ed un bilancio propri.
3. Il Direttore Generale acquisisce il "Documento di programmazione economica e finanziaria" della Regione Campania quale atto di indirizzo per l'attività di governo dell'ARPAC.
4. Il bilancio preventivo economico, pluriennale e annuale, redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, è corredato del programma degli investimenti, nonché di una relazione del Direttore stesso che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.



Consiglio Regionale della Campania

Al documento di bilancio preventivo economico, pluriennale e annuale, sono allegate le relazioni obbligatorie del Comitato interistituzionale di indirizzo e del Collegio dei Revisori.

5. La Giunta regionale provvede all'approvazione di criteri e modalità di verifica e rendicontazione dei risultati economici e delle attività dell'ARPAC.
6. Il bilancio di previsione annuale dell'ARPAC definisce, tra l'altro, in coerenza con il programma annuale delle attività, i costi previsti per le attività:
 - a) in pronta disponibilità per emergenze ambientali al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività;
 - b) da svolgere al di fuori dell'orario di servizio e nelle festività;
 - c) connesse alle partecipazioni a Commissioni, gruppi di lavoro, tavoli tecnici, istruttorie, Conferenze di Servizi.
7. Qualora il bilancio preventivo economico dell'ARPAC non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero non sia intervenuta, entro tale data, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'ARPAC può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nell'ultimo bilancio regolarmente approvato, per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato, previa informativa al Collegio dei revisori e al Comitato interistituzionale di indirizzo, per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all'ARPAC.
8. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali dell'ARPAC.
9. Il risultato economico positivo di gestione è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio. Quanto non utilizzato il risultato di esercizio è accantonato in apposito fondo di riserva.
10. L'ARPAC adotta obbligatoriamente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici della gestione. A tal fine l'ARPAC adotta la contabilità di tipo economico. In concomitanza con la programmazione triennale e annuale delle attività, il Direttore Generale individua opportuni centri di costo e ne predispone il piano.

Articolo 33 Indebitamento

1. L'ARPAC non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo, esclusivamente e in conformità alla normativa, il finanziamento di spese di investimento.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento delle entrate proprie di cui all'articolo 30, comma 1, lettere e) e f), quali risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
3. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate dalla Giunta regionale che, sulla base delle relazioni obbligatorie del Collegio dei Revisori e del Comitato interistituzionale di indirizzo, verificato il rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, valuta la congruità della tipologia dell'investimento rispetto alla durata del finanziamento.



Consiglio Regionale della Campania

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE UMANE

Articolo 34 Dotazione organica

1. La dotazione organica, in termini di consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, identifica il numero complessivo di posti di lavoro nell'ARPAC (sia coperti con personale assunto sia da coprire con assunzioni future), suddiviso per area (dirigenza, non dirigenza), ruoli, categorie funzionali e profili professionali del sistema di classificazione professionale contrattuale/normativo, e relativi requisiti di accesso.
2. Nell'ambito della dotazione organica vengono determinate le proporzioni che regolano la ripartizione delle risorse di personale, coerente e congrua, tra ruoli e tra le strutture organizzative al fine di ottimizzare la funzionalità dell'Agenzia rispetto ai compiti e a piani e programmi delle attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. La determinazione delle proporzioni avviene, in particolare, in relazione:
 - a) alla quantificazione dell'entità di richiesta di erogazione dei servizi;
 - b) alle politiche di sviluppo adottate con il bilancio pluriennale di previsione, che incidono sulla ripartizione delle risorse.
3. Il Direttore Generale entro novanta giorni dalla sua nomina adotta il documento di programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane, e quindi la dotazione organica dell'ARPAC per il successivo triennio, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in base a quanto previsto al comma 1 del presente articolo e alla specifica articolazione organizzativa. Il documento è trasmesso al Comitato interistituzionale di indirizzo e al Collegio dei Revisori.
4. La dotazione organica è approvata e finanziata dalla Giunta regionale, in conformità al comma 3 dell'articolo 10, sentiti obbligatoriamente il Comitato interistituzionale di indirizzo e il Collegio dei Revisori.
5. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal Direttore Generale dell'ARPAC, sentiti obbligatoriamente il Comitato interistituzionale di indirizzo e il Collegio dei Revisori.

Articolo 35 Disposizioni sul personale ispettivo, e di supporto tecnico e valutazione ambientale

1. Il Direttore Generale dell'ARPAC, attraverso specifico regolamento interno, in attuazione del regolamento di Sistema di cui all'art.14 della Legge 132/2016 (che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive), individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dall'ARPAC.



Consiglio Regionale della Campania

2. Il personale di cui al comma 1 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
3. Il Direttore Generale dell'ARPAC individua e nomina, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 14 della Legge n.132 del 2016. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.
4. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e fatte salve le disposizioni vigenti, l'ARPAC distingue al proprio interno le strutture preposte alle attività istituzionali di controllo da quelle di produzione di servizi, supporto e assistenza tecnica, riservando esclusivamente alle prime la competenza a produrre atti e svolgere funzioni relative a procedimenti penali.

Articolo 36

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale dell'ARPAC si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali definiti dalla normativa, in attuazione dell'articolo 40 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

CAPO VIII PARTECIPAZIONE

Articolo 37

Consultazioni e diritto di accesso agli atti e all'informazione e alla documentazione.

1. L'Agenzia favorisce in modo attivo la diffusione e la comunicazione al pubblico di informazioni sullo stato dell'ambiente.
2. Per il diritto all'accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione in materia, con particolare riferimento alle leggi che regolamentano l'accesso agli atti e alla trasparenza nella pubblica amministrazione.
3. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità d'attuazione nell'ARPAC delle norme sull'accesso e la trasparenza, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n.196.

Articolo 38

Partecipazione sociale

1. La partecipazione sociale è strumento indispensabile per le attività di valutazione e gestione del rischio e le attività di prevenzione e protezione ambientale, nonché fonte di orientamento nella definizione degli obiettivi dell'ARPAC e dei programmi di attività.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno l'ARPAC indice le Conferenze pubbliche, definendone le modalità di partecipazione e avvalendosi di appositi strumenti informatici, di cui una per la Città



Consiglio Regionale della Campania

Metropolitana e una per ciascuna Provincia, nell'ambito delle quali sono illustrati il resoconto delle attività svolte, le prospettive e le direttrici dei programmi annuali e pluriennali di attività. Nei dieci giorni successivi alla Conferenza possono essere inviate all'ARPAC osservazioni e proposte, di cui l'Agenzia terrà conto, ai fini della stesura definitiva della proposta di Piano triennale e annuale delle attività (articolo 27), in quanto pertinenti e rilevanti. L'ARPAC, nel formulare la proposta di cui sopra, richiamerà nella stessa l'avvenuta consultazione anche in caso di assenza di osservazioni. Sul portale dell'ARPAC è data evidenza delle attività delle Conferenze.

3. Alle Conferenze sono invitati a partecipare:

per la Città Metropolitana di Napoli

- il dirigente per le autorizzazioni ambientali della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema della Giunta regionale, territorialmente competente;
- il dirigente del Settore ambiente della Città Metropolitana;
- i dirigenti dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. della Città Metropolitana;
- n.3 rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello territoriale, n.3 rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale, n.3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

per le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno

- il dirigente per le autorizzazioni ambientali della Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema della Giunta regionale, territorialmente competente;
- il dirigente del Settore ambiente della provincia;
- il dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L.;
- n.3 rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello territoriale, n.3 rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale, n.3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

4. La partecipazione alle Conferenze non prevede oneri per l'ARPAC.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 35 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

Articolo 39

Attività in associazione

1. L'ARPAC può associarsi con Enti pubblici al fine di realizzare, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 17, programmi di ricerca applicata, di studio, di monitoraggio, di tutela del patrimonio ambientale campano, anche attraverso la stipula, in autonomia, di intese/convenzioni con le Università, altri enti di ricerca e altre agenzie ambientali.

Articolo 40

Immagine coordinata dell'ARPAC

1. L'immagine coordinata è l'impatto visivo unitario che l'Agenzia dà di sé attraverso la particolare struttura estetica dei suoi prodotti editoriali, istituzionali o promozionali, della pubblicità, della segnaletica, della modulistica e di ogni momento di contatto esterno con il pubblico.



Consiglio Regionale della Campania

2. L'immagine coordinata dell'Agenzia comprende una serie di elementi che la identificano: il logo, i colori, i caratteri tipografici e il formato dei documenti, la grafica web ed editoriale, gli indumenti di lavoro, gli automezzi e la strumentazione e tutte quelle forme e stili che si ripetono in ogni forma di espressione della stessa.
3. La realizzazione di un sistema di immagine coordinata dell'Agenzia è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardare l'identità dell'ARPA Campania;
 - b) diventare l'elemento unificatore, visivamente, dell'attività dell'Agenzia;
 - c) favorire, nei confronti della collettività, una più facile identificazione.
4. L'immagine coordinata o suoi elementi dell'Agenzia è adottata dal Direttore Generale, e approvato dalla Giunta regionale, informato il Consiglio regionale.
5. È vietato l'utilizzo da parte di altri enti pubblici ovvero società regionali, di denominazioni, loghi e immagini che possano essere associati all'ARPAC.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41 Disposizioni finali generali e transitorie

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge all'ARPAC, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ARPAC, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, può procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Regione Campania. L'ARPAC provvede all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla scadenza dell'incarico di Direttore Generale in essere, il Presidente della Giunta regionale dà attuazione al procedimento di cui all'articolo 24 della presente legge.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla scadenza dell'incarico di Direttore Generale in essere, con delibera di Giunta, a nominare gli organi dell'ARPAC.
5. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive della presente legge sono deliberate dalla Giunta regionale, su parere obbligatorio del Comitato interistituzionale di indirizzo.



Consiglio Regionale della Campania

6. Il Direttore Generale in prima applicazione della presente legge adotta, entro sei mesi dalla sua nomina, la proposta di Catalogo dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, nonché degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nei pertinenti documenti programmatici regionali e nel Piano sanitario regionale, e in conformità allo schema di cui all'allegato 1, e lo trasmette alla Giunta regionale e agli altri Organi agenziali di cui alla presente legge.
7. Eventuali inadempienze del Direttore Generale in relazione alle disposizioni e agli obblighi della presente legge costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Articolo 42

Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale

1. La Regione attraverso apposite leggi da emanarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge :
 - a) ricomponi in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale;
 - b) introduca il ruolo consultivo obbligatorio dell'ARPAC nella predisposizione delle leggi e regolamenti regionali in campo ambientale e degli atti di programmazione regionale con ricadute ambientali;
 - c) riconosca il ruolo dell'ARPAC quale soggetto incaricato di raccolta, organizzazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni ambientali in Campania;
 - d) affidi all'ARPAC il compito di stabilire standard e modalità informatiche di comunicazione dei dati ambientali previsti negli atti autorizzativi (autocontrolli, ecc.), che dovranno essere obbligatoriamente rispettati da parte dei soggetti coinvolti nell'ambito dei diversi procedimenti, per semplificare gli adempimenti cui sono chiamate le imprese e per creare ed alimentare le banche dati ambientali;
 - e) definisca un livello istituzionale di efficace interfaccia tra l'ARPAC e il Servizio sanitario regionale, stabilendo, in modo puntuale i rispettivi ambiti di attività per i diversi aspetti (ente di riferimento e ente di supporto);
 - f) affidi all'ARPAC la titolarità delle funzioni istituzionali di monitoraggio e controllo ambientale regionale previsti dal D. Lgs 152/2006 e dalle varie leggi di settore, laddove queste lo consentano. Il principio di riferimento è di riconoscere, in materia ambientale, la funzione normativa in capo alla Regione, la funzione autorizzativa nei confronti dei privati in capo agli enti locali, la funzione, in modo pienamente autonomo, del monitoraggio (definendo anche le reti di monitoraggio) e del controllo per tutte le matrici ambientali in capo all'ARPAC;
 - g) affidi all'ARPAC il compito di attivare il progetto di monitoraggio volontario fondato sul modello adottato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale americana, al fine di incrementare la capacità dell'ARPAC di monitoraggio del territorio.
2. La Regione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a valutare eventuali necessità di integrazione e modifiche alla stessa avendo a riferimento i principi di efficacia e semplificazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 43

Abrogazione e modifiche

1. È abrogata la Legge regionale 29 luglio 1998, n.10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) e s.m.i., nonché ogni altra disposizione normativa/regolamentare ovvero atto in contrasto con la presente legge.
2. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente legge si rinvia alla normativa vigente.
3. Le norme regionali in contrasto con la presente legge, perdono efficacia dalla sua entrata in vigore.
4. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.




Consiglio Regionale della Campania


ALLEGATO 1
SCHEMA DEL CATALOGO DEI SERVIZI
(Articolo 21, comma 3)

Le attività istituzionali dell'ARPAC sono individuate all'interno di macro "ambiti di attività", definite con riferimento alle matrici ambientali aria, acqua, suolo, ai fattori di inquinamento connessi alla gestione dei rifiuti, agli agenti fisici (radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico, e declinate sulla base delle attività di cui all'articolo 12 e specificate all'articolo 13 (attività monitoraggio e controllo e ambientale), all'articolo 14 (attività di supporto tecnico-scientifico), all'articolo 15 (attività di elaborazione e presentazione dei dati ambientali), all'articolo 16 (attività di informazione, formazione, comunicazione ambientale e di educazione alla sostenibilità) e 17 (attività di ricerca finalizzata).

Il catalogo definisce, per ogni singola attività in esso riportata, le seguenti principali informazioni :

1. matrice ambientale (articolo 12, comma 7);
2. tipologia di attività (articolo 12, comma 6 e articolo 18);
3. descrizione delle attività;
4. eventuale fonte normativa o atto di programmazione;
5. classificazione delle attività (articolo 19);
6. soggetto beneficiario e/o titolare di funzione amministrativa;
7. livello quali/quantitativo dell'attività;
8. tempi di erogazione;
9. costi.


Vincenza Amato


Genaro Oliviero

Scheda Analisi Tecnico Normativa

Titolo: "PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA (ARPAC)"

1	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario	Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento comunitario
2	Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.	Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti l'intervento normativo
3	Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali	Il disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali e rispetta il riparto di competenza tra legislazione statale e regionale di cui all'art. 117 della Costituzione.
4	Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto	Non risulta una giurisprudenza nè pendenze di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo tema
5	Analisi del quadro normativo nazionale	La materia è disciplinata dalla : <ul style="list-style-type: none"> - Legge 28 giugno 2016 , n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. - e ,nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 16 della Legge 132/2016, e per quanto compatibili con tale Legge, dalle disposizioni della Legge 21 gennaio 1994, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".
6	Verifica compatibilità con lo Statuto regionale	Il disegno di legge rispetta i principi fondamentali dello Statuto regionale
7	Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti	Il ddl abroga esplicitamente la legge regionale 10 agosto 1998, n. 10 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania" e smi, nonché ogni altra disposizione normativa/regolamentare ovvero atto in contrasto con il ddl stesso.
8	Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa	Nessuna rilegificazione da rilevare
9	Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative	Non emergono profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

10	Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001	Il disegno di legge tiene conto della separazione tra le funzioni di indirizzo politico di competenza degli organi politici e le funzioni tecnico-gestionali spettanti alla dirigenza
11 a)	Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);	Non sono presenti regimi autorizzatori.
11 b)	Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)	
12	Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale	Non sussistono misure di semplificazione procedurale.
13	Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti	Il disegno di legge prevede il riesame del Comitato Regionale di Indirizzo e verifica dei risultati dell'ARPAC (Co.R.I.), ridenominato Comitato interistituzionale di indirizzo e verifica dei risultati dell'ARPAC, attraverso meccanismi di ingegneria amministrativa che sopperiscono alle problematiche che hanno reso inoperativo il vecchio Co.R.I. Non risultano duplicazioni di funzioni.
14	Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti	Non si rinvia alla tecnica della novellazione in quanto si dispone, all'art. 41"Abrogazioni e modifiche" del disegno di legge, l'abrogazione esplicita della legge regionale 10 agosto 1998, n. 10 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania", nonché ogni altra disposizione normativa/regolamentare ovvero atto in contrasto con la presente legge.
15	Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi	E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi
16	Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo	Sono espressamente abrogati la legge regionale 10 agosto 1998, n. 10 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania" e smi, nonché ogni altra disposizione normativa/regolamentare ovvero atto in contrasto con il disegno di legge.

17	Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente	Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi tale natura.
18	Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione	Il ddl prevede sostanzialmente un unico atto per la sua attuazione: l'istituzione, con delibera di Giunta regionale, del Comitato interistituzionale di indirizzo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il termine di adozione dell'atto è congruente.
19	Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni	Non risultano disegni o progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Consiglio regionale.
20	Verifica previsione copertura di spesa	Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In ordine al recepimento delle disposizioni della Legge 132/2016 (comma 4 dell'art.16), da esso non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1 dell'art.17).